

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

.....

II *Atti preparatori*

Comitato economico e sociale

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 725/79 per quanto riguarda il sostegno finanziario ai progetti dimostrativi che permettono risparmi di energia e alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 726/79 per il sostegno da concedere ai sensi del regolamento (CEE) n. 1301/78 concernente la concessione di un sostegno finanziario al progetto di sfruttamento di fonti energetiche alternative 1

Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio concernente l'adozione di un programma di ricerca e di sviluppo per la Comunità economica europea, relativo ad un sistema di traduzione automatica di concezione avanzata 3

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione 5

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad un'azione comune destinata ad accelerare il miglioramento delle infrastrutture in talune zone svantaggiate della Repubblica federale di Germania 9

Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità 11

Parere in merito ad una proposta di seconda direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli 15

(segue)

Parere in merito a

- Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, il regolamento (CEE) n. 3330/74 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

- Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso

- Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2744/75 relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 18

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 1544/69, (CEE) n. 2780/78 e (CEE) n. 3060/78 concernenti il trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori o oggetto di piccole spedizioni destinate a privati 20

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le condizioni di controllo della detenzione, della distribuzione e dell'impiego sugli animali di talune sostanze ad azione ormonica 21

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente il controllo e l'esame degli animali e delle carni nella Comunità per accertare la presenza di sostanze ad effetto estrogenico, androgeno, gestageno e tireostatico . 24

Parere relativo ai documenti

- «Nuove tecnologie dell'informazione: primo rapporto di attività della Commissione»

- «Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente azioni comunitarie nel settore della tecnologia microelettronica»

- «Raccomandazioni relative alle telecomunicazioni» 26

Parere in merito ad una proposta di regolamento del Consiglio concernente l'impiego delle sostanze ad azione ormonica e tireostatica sugli animali domestici .. 29

Parere sul tema «Per una crescita della società senza spreco di energia» (studi, serie «energia», 1980, n. 4) 33

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aromatizzanti ad uso alimentare ed alle materie prime per la loro produzione 42

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e del regolamento (CEE) n. 574/72, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 45

(segue in 3ª pagina di copertina)

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati	47
Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio relativa all'applicazione armonizzata della Convenzione internazionale della sicurezza dei contenitori (CSC) nella Comunità economica europea	52
Parere in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri e alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 65/269/CEE concernente l'uniformazione delle norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri	54
Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che modifica:	
— la prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti merci su strada per conto terzi)	
— la direttiva del Consiglio del 13 maggio 1965 che rende uniformi talune norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri	56
Parere in merito al ruolo della Comunità nello sviluppo delle infrastrutture di trasporto (memorandum della Commissione)	61
Parere in merito ad un progetto di risoluzione del Consiglio, concernente le priorità e lo scadenario delle decisioni che il Consiglio dovrà prendere in materia di trasporti, entro la fine del 1983	64

II

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 725/79 per quanto riguarda il sostegno finanziario ai progetti dimostrativi che permettono risparmi di energia e alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 726/79 per il sostegno da concedere ai sensi del regolamento (CEE) n. 1301/78 concernente la concessione di un sostegno finanziario al progetto di sfruttamento di fonti energetiche alternative

Il testo che ha formato oggetto della consultazione non è stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 27 novembre 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulle proposte di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 185ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere — presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 27 novembre 1980 — in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 725/79 per quanto riguarda il sostegno finanziario a progetti dimostrativi che permettono risparmi di energia e alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del Regolamento (CEE) n. 726/79 per il sostegno da concedere ai sensi del re-

golamento (CEE) n. 1301/78 concernente la concessione di un sostegno finanziario al progetto di sfruttamento di fonti energetiche alternative,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di incaricare la sezione «energia e questioni nucleari» di predisporre il parere e la relazione sull'argomento (decisione del 18 novembre 1980),

visto il parere emesso dalla predetta sezione il 6 febbraio 1981 (61ª riunione) (relatore: sig. Drago),

visto quanto deliberato il 25 febbraio 1981 (185ª sessione plenaria del 25 e 26 febbraio 1981),

HA ADOTTATO,

all'unanimità,

IL SEGUENTE PARERE:

1.1. Il Comitato, è consapevole dell'esigenza ed urgenza di procedere, attraverso una politica coordinata, alla realizzazione di economie di energia rispondenti agli obiettivi di politica energetica fissati dalla Comunità per il 1990 ed agli orientamenti sottolineati dal Consiglio europeo (9 giugno 1980).

1.2. Esso giudica rispondenti a tale indirizzo le azioni di sostegno finanziario a progetti dimostrativi che permettano risparmi di energia e a progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative, e in tal senso si è espresso il CES con i pareri adottati sulla base delle proposte che hanno portato ai regolamenti del Consiglio 725/79 (CEE) e 726/79 (CEE)⁽¹⁾.

1.3. Di fronte al successo di quei programmi per l'interesse suscitato, e a causa del numero e della qualità dei progetti accolti, la Commissione adesso propone — in corso di esecuzione — il raddoppio approssimativo degli importi assegnati a suo tempo dal Consiglio come massimali, mediante modifica dei regolamenti:

- per il programma quadriennale (1978—1981), di sostegno finanziario a progetti dimostrativi di risparmi di energia (regolamento n. 725/79), l'importo massimo fissato deve passare da 55 milioni di UCE a 110 (milioni di UCE);
- per il programma quinquennale (1978—1982) di sostegno a progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative (regolamento n. 726/79) l'importo massimo fissato deve passare da 95 milioni di UCE a 200 milioni di UCE.

1.4. Il Comitato, nel prendere atto che si tratta di un aumento di dotazione, è concorde sull'opportunità di tali modifiche, al fine di consentire alla Comunità di proseguire le azioni intraprese e completare i contratti precedentemente stipulati. Ciò non di meno, esso reputa opportuno effettuare una serie di considerazioni di merito e di metodo in relazione alla procedura a ai criteri.

1.5. Le esigenze finanziarie urgenti sopravvenute rivelano innanzitutto, a giudizio del Comitato, l'interesse generale verso una politica di risparmio energetico e di sfruttamento di fonti alternative. Ciò dimostra l'urgenza che adeguati impegni finanziari nel

bilancio futuro della comunità siano presi in considerazione in modo più deciso e preciso.

1.6. Il Comitato sottolinea inoltre che essa si è pronunciata basandosi soprattutto sulle spiegazioni, motivazioni e sui dati tecnici forniti dalla Commissione, in assenza delle relazioni e della valutazione prevista dagli articoli 8 e 9 dei regolamenti (CEE) n. 1302/78 e (CEE) n. 1303/78, che per motivi di tempo, non hanno potuto esserle trasmesse. A causa di ciò, il Comitato in assenza dei dati tecnici non ha potuto verificare l'opportunità del mantenimento proporzionale della precedente ripartizione tra settore dell'energia solare, energia geotermica, liquefazione e gassificazione di combustibili solidi. Il Comitato prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare apposite proposte per quanto concerne lo sfruttamento dell'energia eolica e della biomassa; si chiede al contempo se, di fronte alle crescenti esigenze, siano sufficienti gli stanziamenti relativi all'energia solare e geotermica.

1.7. Il Comitato ritiene opportuno sottolineare, come nel precedente parere⁽¹⁾, che una particolare attenzione in materia di risparmi di energia e di sfruttamento delle fonti energetiche alternative vada rivolta ad alcuni criteri di interesse generale, i quali devono essere garantiti da coloro che concorrono a beneficiare degli aiuti comunitari. Alcuni criteri, a titolo indicativo, potrebbero essere:

- il volume dei risparmi probabili di energia,
- la rapidità di applicazione della tecnica,
- il numero dei consumatori che potrebbero beneficiarne,
- il volume del contributo finanziario della Comunità.

1.8. Il Comitato si dichiara inoltre d'accordo con la Commissione sulle riserve formulate nei riguardi del Consiglio, circa l'opportunità e la correttezza di bilancio del medesimo, quando continua a fissare gli importi massimi relativi agli stanziamenti contenuti nei propri regolamenti e decisioni. È però contrario a qualsiasi logica specificare che «la cifra è fornita soltanto a titolo indicativo» allorché si tratta dell'«importo massimo». Il Comitato chiede alla Commissione di modificare il testo della proposta di regolamento affinché quest'anomalia venga eliminata.

1.9. Il Comitato si chiede poi quale sia il seguito riservato alle proposte che essa ha formulato in merito ai comitati consultivi.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1981.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Tomas ROSEINGRAVE

⁽¹⁾ GU n. C 287 del 30 novembre 1977, pagina 7.

Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio concernente l'adozione di un programma di ricerca e di sviluppo per la Comunità economica europea, relativo ad un sistema di traduzione automatica di concezione avanzata

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 234 del 12 settembre 1980, pagina 2.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 4 agosto 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 185ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere — presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 4 agosto 1980 — in merito alla proposta di decisione del Consiglio concernente l'adozione di un programma di ricerca e di sviluppo per la Comunità economica europea, relativo ad un sistema di traduzione automatica di concezione avanzata⁽¹⁾,

vista la decisione del proprio presidente di affidare alla sezione «energia e questioni nucleari» l'incarico di predisporre il parere e la relazione in materia (decisione del 23 settembre 1980),

visto il parere formulato dalla sezione il 6 febbraio 1981 (61ª riunione) (relatore: sig. Friedrichs),

visto quanto deliberato dai propri membri il 25 febbraio 1981 (185ª sessione plenaria del 25 e 26 febbraio 1981),

HA ADOTTATO,

all'unanimità,

IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato approva la proposta della Commissione, fatte salve le osservazioni che seguono.

1. La realizzazione di un sistema di traduzione automatica (EUROTRA) alla luce della molteplicità delle lingue in Europa e delle comunicazioni a livello mondiale è un progetto la cui riuscita avrebbe un grande significato per la riduzione delle barriere linguistiche.

2. Il Comitato prende nota del fatto che la ricerca linguistica e lo sviluppo tecnico dell'elaborazione dei dati hanno creato la possibilità di dare avvio alla messa a punto di un tale sistema che consente di «ottenere rapidamente ed economicamente delle traduzioni di alta qualità simultaneamente in tutte le lingue della Comunità». Esso ritiene peraltro che per raggiungere tale obiettivo si debbano ancora superare grosse difficoltà. In particolare il Comitato si riferisce al problema dell'esatta interpretazione del senso, problema che nel caso della traduzione automatica assume particolare importanza. Il Comitato è del resto conscio del fatto che qualunque traduzione, automatica e no, necessita di una revisione.

3. Per le suddette ragioni, il Comitato reputa troppo ottimistica l'ipotesi che «al termine di uno sforzo importante di 5 anni, la Comunità e i paesi membri disporranno del sistema più moderno in materia di traduzione plurilingue, adatto a numerose applicazioni. . . che costituiranno una fonte di profitti su scala mondiale». Anzitutto, non si tratta tanto di possibilità di entrate per la Comunità quanto piuttosto di possibili sbocchi di mercato per i fabbricanti di un siffatto sistema di traduzione automatica. Inoltre, il progetto ha un limitato campo di applicazione poiché si prevede un vocabolario di circa 20.000 voci. I

⁽¹⁾ GU n. C 234 del 12. 9. 1980, pag. 2.

potenziali utilizzatori dovranno quindi mettere a punto un vocabolario specifico per le loro esigenze.

4. Il Comitato ritiene necessario che nel dare avvio ai lavori si faccia riferimento alle possibili conseguenze a lungo termine sul piano sociale e culturale. Anche se si parte dall'ipotesi che un sistema di traduzione automatico, per vari motivi, non inciderà eventualmente sul fabbisogno di traduttori (necessità di

controlli, aumento della domanda di traduzioni), tuttavia l'immagine professionale del traduttore potrà subire profondi cambiamenti. Il Comitato è convinto che man mano che il progetto verrà attuato occorrerà prendere tutte le misure necessarie per operare il necessario adattamento in maniera quanto meno brusca possibile. Esso rimanda comunque al parere del Comitato sul tema «La società europea di fronte alle nuove tecnologie dell'informazione. Una riposta comunitaria» (doc. CES 1357/80).

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1981.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Tomas ROSEINGRAVE

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 243 del 22 settembre 1980, pagina 16.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 11 agosto 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 185ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la lettera dell' 11 agosto 1980, con la quale il Consiglio delle Comunità europee ha chiesto il suo parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione⁽¹⁾,

vista la decisione, presa dal proprio presidente il 10 settembre 1980, di incaricare la sezione «ecologia, salute pubblica e consumo» della stesura del parere sull'argomento,

visto il parere emesso dalla predetta sezione nel corso della riunione del 3 febbraio 1981,

ascoltata la relazione orale tenuta dalla relatrice Clark,

visto quanto deliberato il 25 febbraio 1981 (185ª sessione plenaria il 25 e 26 febbraio 1981),

considerato che nel proprio parere del 30 settembre 1976 ha approvato all'unanimità il 20° programma d'azione delle Comunità in materia ambientale⁽²⁾,

considerato che nel proprio parere del 25 maggio 1977 ha approvato all'unanimità i principi generali

per la salvaguardia dell'ambiente e la conservazione del comune patrimonio aviario dell'Europa⁽³⁾,

considerato che nel proprio parere del 24 ottobre 1979 ha approvato all'unanimità l'adesione della Comunità alla Convenzione relativa alla conservazione delle specie di flora e di fauna selvatiche e del loro habitat in Europa⁽⁴⁾,

considerato che nel proprio parere del 24 settembre 1980 ha approvato all'unanimità i provvedimenti comunitari per la conservazione dei cetacei,

HA ADOTTATO,

a larga maggioranza (1 voto contrario),

IL SEGUENTE PARERE:

Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato accoglie con favore la proposta in esame, che mira ad applicare nella Comunità la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (denominata in appresso «la Convenzione»).

1.2. Il Comitato prende atto che la Convenzione mira a proteggere le specie di flora e di fauna minacciate di estinzione regolamentandone il commercio internazionale. Esso si rammarica che, per quanto

⁽¹⁾ GU n. C 243 del 22. 9. 1980, p. 16.

⁽²⁾ GU n. 281 del 27. 11. 1976.

⁽³⁾ GU n. C 152 del 29. 6. 1977.

⁽⁴⁾ GU n. C 53 del 3. 3. 1980.

tutti gli Stati membri abbiano firmato individualmente la Convenzione, non tutti l'hanno ancora ratificata. L'adesione e l'applicazione da parte della Comunità sono quindi importanti per il controllo del commercio delle specie minacciate.

2.1. A giudizio del Comitato, l'adesione alla Convenzione è in sintonia con i principi dell'articolo 2 del trattato, in quanto promuoverà uno sviluppo armonioso delle attività economiche nella Comunità nel settore specifico che forma oggetto del regolamento in esame.

2.2. Il Comitato è inoltre dell'avviso che, fintantoché le misure nazionali non saranno armonizzate, sussista il pericolo di una distorsione della concorrenza all'interno della Comunità. Esso desidera richiamare l'attenzione sul parere del 30 settembre 1976, in cui aveva approvato all'unanimità l'indirizzo scelto per la politica e per il programma d'azione della Comunità in materia d'ambiente, cioè che il problema della protezione della flora e della fauna selvatiche deve essere affrontato dall'intera Comunità.

3.1. Il Comitato ritiene che le misure previste dalla Convenzione dovrebbero essere considerate come un «minimo» ed invita la Commissione e gli Stati membri a prendere ulteriori iniziative a favore della conservazione delle specie di flora e di fauna selvatiche, come prevede in modo specifico l'articolo XIV (1) della Convenzione: esso cita come esempio la direttiva sul patrimonio comune dell'avifauna europea, adottata il 2 aprile 1979, la quale permette espressamente agli Stati membri di imporre, in materia di conservazione, norme più rigorose di quelle convenute nella direttiva stessa (articolo 14).

3.2. Il Comitato osserva che tre Stati membri hanno espresso delle riserve. A suo avviso essi dovrebbero rinunciarvi al più presto, e comunque prima dell'entrata in vigore del regolamento del Consiglio. Infatti, se non si rinuncerà a dette riserve, il regolamento non potrà essere applicato nella sua formulazione attuale.

4.1. Il Comitato riconosce che il commercio può influire negativamente su talune specie minacciate di estinzione e che gli scambi riguardanti esemplari di tali specie devono essere soggetti ad una regolamentazione particolarmente rigorosa, conformemente all'appendice I della Convenzione. Ciò è indispensabile per assicurarne la futura sopravvivenza. Inoltre, il commercio di queste specie deve essere autorizzato unicamente in casi eccezionali.

4.2. Il Comitato è altresì consapevole dell'esistenza di altre specie, le quali, per quanto non minacciate di estinzione ora come ora, potrebbero correre tale pericolo ove il loro commercio non fosse assoggettato ad una regolamentazione rigorosa a norma dell'appen-

dice 2 della Convenzione. Il commercio deve essere pertanto disciplinato per evitare un uso incompatibile con la sopravvivenza della loro specie.

4.3. Il Comitato riconosce che l'appendice 3 della Convenzione dovrebbe elencare le principali specie che sono minacciate di estinzione a causa dello sfruttamento illegale nei territori delle parti contraenti menzionate e per le quali è indispensabile la collaborazione delle altre parti firmatarie della Convenzione ai fini di una vigilanza sugli scambi.

Osservazioni Particolari

Articolo 2

Il Comitato constata che il regolamento si applica agli esemplari appartenenti alle specie elencate alle appendici 1, 2 e 3 e si compiace dell'estensione alle merci che dai documenti giustificativi, dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta, risultino essere parti o prodotti animali appartenenti a questa specie. Ciò riveste particolare importanza nei casi in cui gli acquirenti possano non rendersi conto che le merci contengono parti o prodotti ricavati dalla specie in oggetto.

Il Comitato si compiace che la proposta di regolamento si applichi anche a merci che, pur non essendo elencate nelle appendici, sono ricavate dalla specie minacciate di estinzione. Esse comprendono talune pelliccie e pelli, trofei, zanne, tipi di cuoio trattati con oli derivati da specie minacciate di estinzione, penne, piume, conchiglie e altre parti e derivati non immediatamente individuabili come ottenuti da specie minacciate.

Articolo 3

In sintonia con il parere del 24 settembre 1980 concernente le misure comunitarie riguardanti la protezione dei cetacei, il Comitato approva l'inclusione dei prodotti derivati dai cetacei nell'appendice I della Convenzione per i casi in cui essi vengano introdotti nella Comunità.

Articolo 4

Per quanto concerne le formalità doganali e le licenze previste dalla proposta di regolamento il Comitato si compiace degli obblighi previsti per la persona che introduce nella Comunità esemplari oggetto della Convenzione. Esso ritiene altresì indispensabile

dare la massima assistenza ai funzionari delle dogane, in modo che possano più facilmente espletare le loro mansioni quando le specie in esame sono introdotte nella Comunità o spedite al di fuori di essa.

Il Comitato auspica che la deroga prevista al paragrafo 4 dell'articolo 4 della proposta di regolamento per esemplari in transito non dia luogo ad abusi. Esso osserva che per gli esemplari che entrano o escono dalla Comunità occorrono due licenze: una per l'organo di gestione dello stato esportatore e una licenza d'importazione (a norma dell'articolo 9) comune all'intera Comunità. Quando le merci sono in transito doganale è però richiesta solo una licenza di esportazione emessa dall'organo di gestione dello stato esportatore. Attualmente i firmatari della Convenzione sono 60, di conseguenza ci sono 60 licenze d'esportazione e 60 organi di gestione diversi. Ciò riveste particolare importanza nel caso di transito di animali vivi quando la licenza di esportazione emessa dal paese di esportazione presenti una lacuna.

Nonostante la Convenzione preveda centri di salvaguardia a favore degli esemplari vivi, e in particolare di quelli che sono stati confiscati (articolo VIII della Convenzione: provvedimenti delle parti), la proposta di regolamento non ne fa menzione. Il Comitato giudica essenziale che tali provvedimenti vengano recepiti in modo uniforme nell'intera Comunità e — pur sapendo che, per effetto dell'adesione della Comunità alla Convenzione, tutte le disposizioni della Convenzione stessa siventano vincolanti per tutti gli Stati membri — tiene ad invitare il Consiglio a contemplare un'azione unitaria della Comunità in questo particolare settore.

Il Comitato auspica inoltre che per gli esemplari vivi venga limitato l'impiego delle zone franche: esso ritiene infatti che tali zone siano rese superflue dalla creazione del regime di transito doganale.

Articolo 5

Il Comitato approva il divieto di esporre, vendere, detenere per la vendita, offrire in vendita o trasportare per la vendita qualsiasi esemplare elencato nelle appendici (fatte salve, naturalmente le deroghe consentite dalla autorità competenti dei singoli Stati membri). Questa disposizione assicurerà che, pur avendo superato i controlli doganali, gli esemplari rimangono soggetti alla proposta di regolamento.

Articolo 6

Per quanto concerne la comunicazione, da parte delle autorità competenti, delle informazioni necessarie per la compilazione delle statistiche e dei rap-

porti menzionati nella Convenzione, il Comitato si compiace che tali statistiche saranno pubbliche e a disposizione di qualsiasi organismo interessato.

Articolo 8

L'articolo 8 della proposta di regolamento dispone che le licenze e i certificati rilasciati da uno Stato membro saranno validi nell'intera Comunità. Occorre tuttavia assicurare la protezione di alcune specie minacciate di estinzione che, malgrado la loro presenza nella Comunità, non sono elencate nell'appendice 1. A tal fine sono necessari controlli sugli scambi intracomunitari e sul possesso di esemplari di tali specie.

Articolo 9

Il Comitato si compiace che, trattandosi degli esemplari più minacciati, siano state previste due licenze d'importazione distinte per gli esemplari elencati all'appendice 1 (FF1) e per i loro derivati elencati nell'appendice 2 (FF2). Esso invita le autorità doganali e le autorità competenti a dar prova di particolare cautela per quanto concerne il rilascio e la registrazione di tali licenze.

Articolo 10

Il Comitato caldeggia lo svolgimento di attività scientifiche dirette a proteggere e a migliorare la situazione delle specie minacciate di estinzione e conviene pertanto sull'opportunità di concedere deroghe onde consentire il proseguimento dei lavori in questo campo. Il Comitato suggerisce tuttavia che la Comunità stabilisca esplicitamente le norme che gli organi di gestione devono applicare per la concessione delle deroghe e propone che gli esemplari oggetto delle medesime vengano mantenuti nel paese in cui la deroga è stata concessa. Questi provvedimenti sono necessari per assicurare che le specie gravemente minacciate di estinzione siano soggette ad una vigilanza estremamente rigorosa ed effettivamente praticabile. Tali provvedimenti dovrebbero altresì prevedere controlli per verificare che gli esemplari di queste categorie siano realmente consegnati all'indirizzo indicato nella licenza.

Articolo 13

Il Comitato constata che le disposizioni relative alle licenze non si applicano agli esemplari che costi-

tuiscono oggetti personali o di uso domestico, eccezione fatta per i casi in cui essi siano stati acquistati al di fuori della Comunità da una persona domiciliata in quest'ultima e vengano successivamente introdotti nella Comunità. Ciò significherebbe che cittadini della Comunità che riportassero tali esemplari da paesi terzi dovrebbero avere la licenza, ma che viaggiatori di paesi terzi in visita nella Comunità ne sarebbero dispensati. Il brano di frase «domiciliata in quest'ultima» riveste quindi una certa importanza e sarebbe forse opportuno precisare questa nozione. Il Comitato desidererebbe inoltre che gli Stati membri adottassero le disposizioni necessarie per informare i propri cittadini in viaggio all'estero e i propri commercianti delle disposizioni della proposta di regolamento.

Articolo 14

Quanto alla disposizione che prevede la fissazione di punti di entrata e di uscita, il Comitato chiede che questi vengano scelti in modo da garantire che il trasporto sia quanto meno penoso possibile per gli esemplari vivi. Il Comitato è consapevole del fatto che l'applicazione della proposta di regolamento può richiedere personale specializzato e che non sarebbe pratico prevedere che tutti gli uffici doganali siano competenti ai fini del regolamento in esame. Il Comitato auspica che per i casi di importazione o di esportazione di animali vivi siano designati punti di accoglienza soddisfacenti. Essi dovrebbero essere soggetti ad un controllo e ad una vigilanza comunitaria.

Articolo 15

Il Comitato osserva che i marchi, i piombi e i contrasegni menzionati nella Convenzione dovrebbero

conformarsi a modelli che non sono stati ancora convenuti. Esso invita pertanto a fare in modo che essi risultino chiari e facilmente identificabili, e siano apposti in maniera tale da impedirne la rimozione.

Articolo 17

Il Comitato si compiace dell'incoraggiamento dato a programmi integrativi o congiunti per studi e ricerche sulla situazione relativa alle specie minacciate di estinzione e sui sistemi di controllo degli scambi e osserva che gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione tutte le informazioni ottenute grazie ad essi. Il Comitato chiede tuttavia che le informazioni comunicate alla Commissione servano come punto di partenza per un'azione comunitaria e che quest'azione si basi sull'articolo 10 del documento 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, in cui è detto: «Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al presente articolo».

Articolo 18

Il Comitato si compiace della creazione di un comitato della Convenzione, e in particolare della disposizione in base alla quale detto comitato può esaminare qualsiasi problema riguardante l'applicazione del presente regolamento che gli sia stato sottoposto o dal suo presidente o su richiesta di un rappresentante di uno stato membro. Tale disposizione dovrebbe consentire progressi nel campo della protezione delle specie minacciate di estinzione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1981.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Tomas ROSEINGRAVE

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad un'azione comune destinata ad accelerare il miglioramento delle infrastrutture in talune zone svantaggiate della Repubblica federale di Germania

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 314 del 2 dicembre 1980, pagina 2.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 3 dicembre 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 185ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto la lettera del 3 dicembre 1980, con la quale il Consiglio delle Comunità europee ha chiesto il suo parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad un'azione comune destinata ad accelerare il miglioramento delle infrastrutture in talune zone agricole svantaggiate della Repubblica federale di Germania⁽¹⁾,

vista la decisione, presa dal proprio ufficio di presidenza il 9 dicembre 1980, di incaricare la sezione «agricoltura» della preparazione dei lavori sull'argomento,

visti i propri precedenti lavori sulla politica delle strutture agricole, e in particolare i pareri formulati rispettivamente il 24 ottobre 1979⁽²⁾ e il 2 luglio 1980,

visto il parere formulato dalla sezione 8 gennaio 1981 (220ª riunione),

ascoltata la relazione orale tenuta dal relatore Wick,

visto quanto deliberato dai propri membri il 25 febbraio 1981 (185ª sessione plenaria del 25 e 26 febbraio 1981),

HA ADOTTATO,

all'unanimità,

IL SEGUENTE PARERE:

Osservazioni di carattere generale

Il campo d'applicazione del regolamento riguarda alcune zone svantaggiate a norma della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

L'eliminazione delle carenze delle infrastrutture e delle condizioni idrauliche in tali zone costituisce un provvedimento adeguato per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di produzione nell'agricoltura.

Il Comitato è consapevole delle difficoltà di ordine economico e sociale incontrate dal settore agricolo nelle zone rurali svantaggiate della Repubblica federale di Germania e accoglie quindi con favore la proposta della Commissione.

Il Comitato giudica tuttavia opportuno sottoporre le seguenti disposizioni ad un'ulteriore verifica:

Delimitazione delle zone

La proposta relativa all'esclusione delle zone di montagna dall'azione comune deve formare oggetto di un

(1) GU n. C 314 del 2. 12. 1980.

(2) GU n. C 53 del 3. 3. 1980.

ulteriore esame: infatti, in alcune regioni le zone di montagna presentano condizioni economiche almeno altrettanto difficili di quelle immediatamente confinanti che hanno diritto a un'indennità compensativa.

Importo della sovvenzione del Fondo

Il Comitato rammenta che in precedenti pareri per analoghi programmi di aiuto esso si era espresso a favore di una sovvenzione massima del FEAOG dell'ordine del 40 %.

Procedura di liquidazione

Alcune disposizioni della proposta della Commissione riguardanti la procedura di liquidazione potrebbero essere utilmente snellite ai fini d'una maggiore efficacia.

Ciò vale, da un lato, per la procedura relativa alle pezze e ai documenti giustificativi e, dall'altro, per le modifiche apportate nel frattempo al progetto ai fini di una più efficace esecuzione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1981.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Tomas ROSEINGRAVE

Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 341 del 31 dicembre 1980, pagina 18.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 11 Novembre 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 235 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 185^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 235 e 198,

vista la lettera dell' 11 novembre 1980, con la quale il Consiglio delle Comunità europee ha chiesto il suo parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità,

vista la decisione, presa dal proprio ufficio di presidenza il 18 novembre 1980, di incaricare la sezione «affari economici e finanziari» della preparazione del parere sull'argomento,

visto il proprio parere sulla proposta di decisione del Consiglio che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità, emesso il 27 aprile 1978⁽¹⁾,

ascoltata la relazione orale tenuta dal relatore Rouzier,

visto quanto deliberato dalla sezione il 17 febbraio 1981 (62^a riunione),

visto quanto deliberato il 25 febbraio 1981 (185^a sessione plenaria del 25 e 26 febbraio 1981),

HA ADOTTATO,

all'unanimità meno un'astensione,

IL SEGUENTE PARERE:

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Essendo consultato sulla proposta in oggetto, che in sostanza proroga l'NSC (Nuovo Strumento Comunitario) e ne amplia la portata, il Comitato tiene anzitutto a ribadire quanto aveva già affermato nel parere sulla prima proposta relativa all'NSC⁽¹⁾.

1.2. Il Comitato rammenta in particolare che il NSC rientra in un complesso di azioni comunitarie atte a rilanciare il processo di realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Esso sottolinea che questa nuova fonte di finanziamento deve essere considerata come uno strumento complementare che si aggiunge ad altri e non entra in concorrenza con alcun'altra organizzazione o con alcun ente. Gli obiettivi prioritari da realizzare interessano i settori dell'energia e dell'industria e i lavori d'infrastruttura. Essi devono tener conto, al tempo stesso, degli squilibri regionali e della necessità di combattere la disoccupazione.

⁽¹⁾ GU n. C 269 del 13. 11. 1978.

1.3. La proposta in esame è destinata a favorire la realizzazione di tale obiettivo sopprimendo il massimale globale precedentemente fissato per i prestiti che la Commissione è abilitata a contrarre. Essa modifica inoltre leggermente il sistema di prestiti effettuati «per quote» in quanto consente di attivare contemporaneamente varie quote. La proposta prevede inoltre che il Consiglio delibererà le linee direttrici circa l'ammissibilità dei progetti a maggioranza qualificata anziché all'unanimità, come era previsto in precedenza.

1.4. Il Comitato ha ripetutamente sottolineato l'esigenza di aumentare gli investimenti per poter realizzare gli obiettivi economici e sociali della Comunità, e soprattutto per combattere più efficacemente la disoccupazione. Negli ultimi anni la quota di reddito nazionale destinata agli investimenti è diminuita. Questa evoluzione avviene proprio in un momento in cui è indispensabile un adeguamento strutturale, il quale richiede sempre grossi investimenti. Nel parere sulla Relazione economica annuale 1980—81 della Commissione⁽¹⁾ il Comitato ha affermato che gli investimenti sono risultati necessari per vari motivi. La modifica del prezzo relativo dell'energia finirà col modificare notevolmente le abitudini dei consumatori. Rispetto al passato, essa provoca inoltre una diminuzione della redditività relativa di alcune industrie e un aumento della redditività di altre, e richiede spese più ingenti per realizzare economie e per ottenere fonti di energia alternative al petrolio. Sono inoltre indispensabili investimenti diretti a creare nuove attività che consentano, per l'avvenire, il ripristino della piena occupazione e un aumento della competitività dell'economia.

1.5. Nel parere sulla Relazione economica il Comitato ha poi fatto presente la necessità di fare tutto il possibile per incoraggiare gli investimenti nell'industria manifatturiera, la quale ha gravemente risentito del rincaro dell'energia e della perdita di competitività. A giudizio del Comitato, è quindi opportuno dare ai prestiti per progetti nei settori manifatturieri, e in particolare a quelli che interessano la PMI, una priorità pari a quella assegnata ai progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture.

1.6. Sinora uno dei maggiori insuccessi della Comunità è stata la sua incapacità di adattarsi collettivamente alle realtà industriali del futuro.

1.7. Il Comitato sa di non essere la sola a far presente la necessità di una politica volontaristica per la cooperazione industriale in Europa, ora che l'economia europea incontra tutta una serie di difficoltà che impongono un adeguamento delle strutture industriali e un aumento della competitività dinanzi alla

concorrenza quanto mai serrata che si manifesta su un mercato aperto al mondo intero⁽²⁾.

1.8. Nel parere riguardante la relazione su taluni aspetti strutturali dell'espansione⁽³⁾ il Comitato ha invitato la Commissione a studiare la possibilità di sfruttare in modo più efficace gli strumenti comunitari esistenti. Esso ha affermato che se, malgrado la loro scarsa portata (come nel caso della politica industriale), tali strumenti fossero utilizzati insieme, la loro efficacia potrebbe aumentare.

1.9. Il Comitato confida che, fissando gli orientamenti da seguire per l'ammissibilità dei progetti — su proposta della Commissione, e sentito il parere del Parlamento europeo, — il Consiglio tenga ben presente tutte le osservazioni testé formulate.

1.10. Questi orientamenti dovrebbero essere rigorosamente in sintonia con gli obiettivi comunitari fissati dal 5^o programma di politica economica a medio termine (1981—85), che sarà adottato fra breve.

2. Osservazioni particolari circa l'applicazione della decisione del 1978 sul NSC e le prospettive della sua versione modificata

2.1. La decisione di base riguardante l'NSC (il Comitato ha emesso un parere sulla relativa proposta) prescriveva un massimale globale di 1 000 milioni di UCE sui prestiti che la Commissione è abilitata a contrarre. Il Consiglio ha già approvato due quote di 500 milioni di UCE e la proposta in esame mira a estendere l'impiego di questo strumento sopprimendo il massimale «generale». Alla luce dell'esperienza acquisita sinora e del fatto che la Comunità ha il compito di promuovere la crescita e l'occupazione, e tenuto inoltre conto delle salvaguardie esistenti, il Comitato può approvare la soppressione del massimale globale.

2.2. Un'altra novità della proposta in esame rispetto alla decisione di base sull'NSC è quella di conferire un po' più di flessibilità al sistema dei prestiti attivati per quote prevedendo la possibilità di quote simultanee. A giudizio del Comitato, il NSC dovrebbe essere utilizzato anzitutto per promuovere gli investimenti nell'industria, dove se ne sente veramente l'esigenza. Inoltre, come risulta dai punti 2.5 e 2.6 che seguono, è essenziale che i prestiti destinati a promuovere questo tipo di investimenti siano adat-

⁽²⁾ Progetto di relazione della Commissione economica e monetaria del Parlamento sulla cooperazione industriale fra gli Stati membri.

⁽³⁾ GU n. C 146 del 16. 6. 1980.

⁽¹⁾ Gu n. C 348 del 31. 12. 1980.

tati a questo nuovo obiettivo. Il Comitato approva pertanto questa modifica alle disposizioni dell'NSC, in quanto atta a conferire maggiore flessibilità al sistema.

2.3. Il documento in esame si differenzia dalla decisione di base sull'NSC per il fatto che ora il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata (e non più all'unanimità) su proposta della Commissione, e previa consultazione del Parlamento europeo, fissa le linee direttrici per l'ammissibilità dei progetti. Il Comitato approva tale disposizione e ribadisce la richiesta di essere consultato allo stesso titolo del Parlamento.

2.4. L'NSC dovrebbe rimanere una fonte di finanziamento complementare alla Banca europea degli investimenti e ad altri istituti di credito nazionali e internazionali. L'NSC va considerato come uno strumento aggiuntivo, che non è in concorrenza con alcun'altra organizzazione o ente. Il Comitato osserva infatti che stando alla relazione della Commissione sui primi 17 mesi di funzionamento dell'NSC, il lancio di prestiti con l'NSC non ha impedito alla Comunità di emettere dei prestiti avvalendosi di altri meccanismi. La relazione evidenzia che il volume e la frequenza delle emissioni di prestiti, in particolare quelle della CECA e della BEI, sono in costante aumento.

2.5. Il Comitato prende atto della distribuzione geografica dei mutui autorizzati sinora, della loro ripartizione per settore e delle valutazioni relative al loro possibile impatto a breve termine sull'occupazione. Pur essendo contemplata nella decisione di base, l'industria non ha ancora beneficiato direttamente dell'NSC. Occorre appurare se ciò sia dovuto al modo in cui lo strumento è stato applicato (la Commissione non giudica «ammissibile» un progetto o il Consiglio si pronuncia contro la proposta relativa ad una determinata quota) o se sia necessario rivedere le disposizioni stesse che disciplinano lo «Strumento». I prestiti sotto forma di operazioni individuali hanno evidentemente proporzioni eccessive per la maggior parte dei progetti industriali. Il fatto di concedere dei mutui prima che i fondi siano reperiti dalla Commissione mediante il lancio di prestiti presenta svantaggi manifesti per gli investitori dell'industria soprattutto perché l'investitore non ha modo di sapere quali saranno le procedure e le condizioni dei mutui.

2.6. Dato che la decisione non esclude la possibilità di prendere a prestito i fondi prima della stipulazione dei contratti relativi ai mutui da accordare, il Consiglio dovrebbe autorizzare l'attivazione di quote più piccole (ad esempio da 100 milioni a 150 milioni di UCE), le quali verrebbero raccolte sul mercato, per essere poi prestate a vari mutuatari man mano che vengono presentate richieste di mutuo ammissibili.

2.7. Il Comitato ribadisce che è auspicabile adottare quanto prima l'UCE per tutte le operazioni di mutuo e di prestito.

2.8. I necessari controlli saranno effettuati nella misura in cui il Consiglio dovrà autorizzare più spesso le diverse quote (parecchie delle quali potrebbero essere attivate contemporaneamente). La BEI continuerà a valutare il credito di cui godono i mutuatari e la fattibilità dei progetti in base ai criteri abitualmente applicati dalle banche. Per parte sua la Commissione sottolinea più volte che l'NSC è chiaramente uno strumento di prestito/mutuo interamente coperto dalle proposte della Commissione ai fini dell'iscrizione in bilancio delle sue attività. Altre garanzie volte ad evitare che l'NSC sfugga ai controlli vengono dalle autorità di bilancio e dalla Corte dei conti.

3. Conclusioni

3.1. Il Comitato ritiene che con la proposta di prorogare il NSC e ampliarne la portata si stia contribuendo in una certa misura a fare tutto il possibile per incoraggiare l'attività economica intensificando gli investimenti, oltre che a sostenere le politiche comuni atte a favorire anche la necessaria convergenza dell'andamento delle economie dei paesi membri. La proposta in esame può essere un utile strumento per favorire la ristrutturazione dell'industria. Il Comitato ritiene che l'esperienza acquisita sinora sia stata utile alla Comunità. A suo giudizio la proposta rientra in una strategia comunitaria che contribuirà a ripristinare l'equilibrio economico e sociale e in particolare a creare posti di lavoro. Il Comitato auspica che in avvenire l'NSC sia maggiormente adattato alle esigenze del settore industriale.

3.2. Per tutti questi motivi il Comitato approva la proposta in esame, fatte salve le riserve espresse.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1981.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Tomas ROSEINGRAVE

*ALLEGATO***al parere del Comitato economico e sociale**

Nel corso dei dibattiti è stato respinto il seguente emendamento:

Pagina 12, alla fine del punto 2.1, aggiungere la seguente frase:

«Essa giudica tuttavia indispensabile limitare il volume complessivo dei prestiti contratti dalla Comunità (per tutte le destinazioni) — prevedendo però una cifra corrispondente ad una percentuale rilevante del bilancio annuo della Comunità — allo scopo di fissare un “tetto” globale per gli impegni finanziari della Comunità».

Esito della votazione

Voti favorevoli: 16; voti contrari: 38; astensioni: 0.

Parere in merito ad una proposta di seconda direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 214 del 21 agosto 1980, pagina 9.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 1° ottobre 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 185ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 100 del trattato CEE,

vista la richiesta di parere — presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 1° ottobre 1980 — in merito alla proposta di seconda direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazioni della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» l'incarico di predisporre il parere e la relazione in materia (decisione del 23 settembre 1980),

visto il parere formulato dalla sezione il 7 gennaio 1981,

vista la relazione presentata dal sig. De Bruyn,

visto quanto deliberato dai propri membri il 25 febbraio 1981 (185ª sessione plenaria del 25 e 26 febbraio 1981),

HA ADOTTATO,

all'unanimità,

IL SEGUENTE PARERE:

1.1. La proposta di direttiva in esame fa seguito, in tegrandola, alla direttiva del Consiglio del 24 aprile 1972 — definita direttiva «carta verde» — ed alla prima decisione della Commissione del 6 febbraio 1974, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24 aprile 1972 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU n. L 87/74).

1.2. Su un piano generale, il Comitato esprime il proprio compiacimento per l'iniziativa della Commissione di procedere ancora una volta al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in tema di assicurazione delle responsabilità risultante dalla circolazione di autoveicoli. Rileva comunque che la proposta di direttiva fissa delle norme comunitarie che, in taluni Stati membri, avranno ampie ripercussioni in campo economico e sociale, e in particolare sul mercato automobilistico.

1.3. Si è venuti nondimeno incontro al desiderio di migliorare la sorte delle vittime di incidenti stradali, facendo in modo che le stesse godano del medesimo livello di protezione in tutti gli Stati membri. Tale obiettivo fondamentale viene raggiunto grazie ad un complesso di misure, ad esempio:

— l'indicazione di un minimo di garanzia richiesta per l'assicurazione RC auto obbligatoria, per i danni sia alle persone sia alle cose;

- la richiesta rivolta agli Stati membri di prevedere che le persone che subiscono danni provocati da veicoli non assicurati o non identificati vengano indennizzate da un organismo creato all'uopo o riconosciuto dallo Stato membro per adempiere tale mandato;
- il chiarimento degli effetti delle eccezioni di garanzia opponibili tanto al contraente che alle vittime;
- la modifica della definizione di «territorio in cui il veicolo staziona abitualmente».

1.4. Di conseguenza, il Comitato approva la proposta della Commissione, fatte salve le osservazioni in appresso.

Osservazioni di carattere particolare

2. *Articolo 1, paragrafo 2*

2.1. Il Comitato non intende rimettere in causa il principio della garanzia illimitata, vigente in alcuni Stati membri.

2.2. Esso ritiene peraltro che non sia il caso di perseguire un obiettivo del genere a livello comunitario, tenendo conto in particolare degli inconvenienti di natura tecnica e dei costi generati da siffatto provvedimento. In tale ottica viene proposto che detto paragrafo sia modificato affinché ogni Stato membro stabilisca, in mancanza di una garanzia illimitata, degli importi minimi per garantire alle vittime un indennizzo sufficiente; tali importi devono ammontare almeno a 350 000 UCE per vittima nel caso di danni alle cose ed alle persone e a 500 000 UCE per il complesso dei danni risultanti da un medesimo sinistro, ove vi siano più vittime. Inoltre, dato che l'indennizzo dei danni alle persone riveste indubbiamente un maggior interesse sociale, il Comitato chiede che nel quadro dei suddetti importi venga fissato sia per sinistro sia per vittima un limite speciale per i danni alle cose, inferiore a quello previsto per i danni alle persone. Si eviterebbe così che le prestazioni per i danni alle persone vengano eccessivamente ridotte a causa di quelle versate per i danni alle cose, qualora il totale dei danni causati da un incidente oltrepassasse la copertura massima per sinistro.

2.3. Il Comitato è consapevole dei problemi che sorgeranno in certi Stati a seguito della fissazione di tali importi minimi (in particolare l'aumento degli attuali premi di assicurazione), ma ritiene che uno sforzo del genere sia indispensabile per raggiungere l'obiettivo da perseguire, e cioè una miglior protezione delle vittime.

2.4. La procedura di adattamento annuo dei controvalori dell'UCE nelle monete nazionali comunitarie, anche se teoricamente accettabile, sembra macchinosa. Il Comitato si chiede se tale adattamento non potrebbe esser effettuato con un ritmo più lento, ad esempio ogni 3 anni.

3. *Articolo 1, paragrafo 3*

3.1. Il Comitato raccomanda che venga fatta una distinzione tra i danni alle persone e alle cose. Per questi ultimi non è possibile prendere in considerazione i danni provocati da un veicolo non identificato, poichè, in quasi tutti i casi, si lascerebbe via libera ad ogni sorta di abusi e sarebbe in particolare impossibile impedire che i danni provocati dagli automobilisti alle proprie vetture vengano fatti risultare causati da veicoli non identificati.

3.2. Per quanto riguarda i danni alle cose causati da veicoli identificati, ma non assicurati, il Comitato accetterebbe che gli stessi possano dar diritto ad un indennizzo da parte dell'organismo di cui all'articolo 1, con la riserva della possibile applicazione di una franchigia il cui importo verrebbe lasciato alla valutazione di ogni singolo Stato. L'istituzione di detta franchigia permetterebbe in effetti, senza inconvenienti rilevanti a livello sociale, di evitare un inutile appesantimento dell'onere derivante dall'intervento dell'organismo sopra indicato per i sinistri di scarsa importanza e per i quali le vittime possono ottenere l'indennizzo rivolgendosi direttamente al responsabile.

Il Comitato ritiene che la proposta di direttiva dovrebbe specificare che l'organismo previsto dall'articolo 1, e che in taluni Stati membri è un organismo sussidiario, interviene solo nella misura in cui la vittima non abbia ottenuto da altri canali l'indennizzo per il danno subito, senza che vengano peraltro messe in causa le modalità di applicazione in vigore nei vari Stati membri.

4. *Articolo 2*

4.1. Il Comitato reputa che l'attuale testo di detto articolo dovrebbe essere rielaborato per evitare che, a causa di una formulazione troppo generale, il Fondo di garanzia sia obbligato ad assumere in carico dei rischi indipendenti dalla circolazione automobilistica che, in quanto tali, esulano dal campo di applicazione dell'assicurazione RC auto obbligatoria.

4.2. Il Comitato ritiene inoltre che sia necessario procedere ad un'ulteriore armonizzazione delle legislazioni relativamente ai casi in cui l'assicuratore può rifiutarsi di versare l'indennizzo.

5. *Articolo 3*

5.1. Il Comitato si compiace del fatto che la copertura obbligatoria della RC auto venga estesa ai membri della famiglia del contraente o di chiunque altro incorra in una responsabilità derivante dall'utilizzo dell'autoveicolo sottoposto all'obbligo di assicurazione.

5.2. Se è vero che tale garanzia è del tutto giustificata per quanto attiene ai danni alle persone, il Comitato constata comunque che il problema dei danni alle cose si pone in modo differente, a causa dei rischi di collusione e di confusione dei beni e ritiene quindi preferibile che la loro copertura non venga resa obbligatoria.

6. *Articolo 4*

6.1. Il Comitato rileva che la proposta di direttiva non risolverà il problema della responsabilità indeterminata nel tempo. Il fatto che la targa di immatricolazione sarà l'unica prova del territorio in cui il veicolo staziona abitualmente, non permetterà di risolvere alcune difficoltà.

6.2. In realtà il problema risiede nel fatto che, quando si fa riferimento ad una targa d'immatricolazione, si ritiene che la stessa sia valida, il che non è sempre vero.

Il Comitato ritiene pertanto che debba trattarsi di targa regolarmente attribuita al veicolo, anche se scaduta, e non di targa contraffatta o abusivamente apposta al veicolo stesso.

7. *Articolo 5*

7.1. Il Comitato richiama l'attenzione sui notevoli aumenti dei premi a carico degli automobilisti che si registreranno, in particolare, in quei paesi in cui, come risulta dalla «relazione introduttiva» che precede la proposta di direttiva, esistono attualmente dei limiti sensibilmente inferiori a quelli previsti dall'articolo 1, paragrafo 2).

7.2. Esso ritiene che la data a partire dalla quale gli Stati membri decreteranno l'entrata in vigore delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva dovrebbe essere scelta tenendo conto di tale situazione.

7.3. Il Comitato è dell'avviso che sia possibile prevedere che l'entrata in vigore della direttiva venga fissata gradualmente, per tener conto dei casi in cui l'importo attuale dei premi dovrebbe aumentare notevolmente a ragione dell'applicazione della direttiva stessa.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1981.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Tomas ROSEINGRAVE

Parere in merito a

- **proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, il regolamento (CEE) n. 3330/74 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune**
- **proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso**
- **proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2744/75 relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 351 del 31 dicembre 1980, pagina 41.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 21 gennaio 1981 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulle proposte di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 185^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la richiesta di parere, presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 21 gennaio 1981, concernente:

proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, il regolamento (CEE) n. 3330/74 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso

proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2744/75 relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «agricoltura» l'incarico di predisporre i lavori in materia (decisione del 27 gennaio 1981),

visto il parere formulato dalla sezione il 5 febbraio 1981 (221^a riunione),

ascoltata la relazione presentata dal sig. Masprone, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 25 febbraio 1981 (185^a sessione plenaria del 25 e 26 febbraio 1981),

HA ADOTTATO,

all'unanimità,

IL SEGUENTE PARERE:

1. Il Comitato approva le proposte della Commissione.

2. È fuor di dubbio che il trasferimento delle maltostrine (attuale voce 17.02 D II della TDC), degli

zuccheri caramellati (attuale voce 17.02 F) e degli sciroppi di malto-destrina aromatizzati (attuale voce 21.07 F VI) dall'organizzazione del mercato dello zucchero a quella dei cereali conferirà maggior coerenza tra i prodotti fabbricati e le materie prime normalmente utilizzate.

3. Quanto alla proposta di estendere la possibilità di concedere restituzioni alla produzione per i «gruten» di granturco utilizzati dall'industria della birra, il Comitato, non potendosi pronunziare sui motivi

tecniche adottati dalla Commissione, approva la ricerca di equità, che giustifica la proposta della Commissione.

4. Per quanto attiene più in particolare alle «malto-destrine» e lo zucchero caramellato, il Comitato esprime l'auspicio che la Commissione possa rivedere i coefficienti di trasformazione proposti, che rispondono forse ad una volontà di realizzare un regime forfettario, ma che probabilmente non corrispondono alla realtà.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1981.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Tomas ROSEINGRAVE

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 1544/69, (CEE) n. 2780/78 e (CEE) n. 3060/78 concernenti il trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori o oggetto di piccole spedizioni destinate a privati

Il testo che ha formato oggetto della consultazione non è stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 15 gennaio 1981, di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 185^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere — presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 15 gennaio 1981 — in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 1544/69, (CEE) n. 2780/78 e (CEE) n. 3060/78 concernenti il trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori o oggetto di piccole spedizioni destinate a privati,

vista la decisione del proprio presidente di affidare alla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» l'incarico di predisporre il parere e la relazione in materia (decisione del 2 febbraio 1981),

visto il parere formulato dalla sezione il 4 febbraio 1981,

ascoltata la relazione presentata dal sig. Marvier,

visto quanto deliberato dai propri membri il 25 feb-

braio 1981 (185^a sessione plenaria del 25 e 26 febbraio 1981),

HA ADOTTATO,

all'unanimità,

IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato approva la proposta di regolamento del Consiglio che prevede un aumento dei vari importi espressi in UCE, che figurano nei regolamenti (CEE) n. 1544/69, (CEE) n. 2780/78 e (CEE) n. 3060/78.

Il Comitato nota tuttavia che la data d'applicazione prevista non potrà essere rispettata ed auspica che l'applicazione del regolamento da parte degli Stati membri avvenga quanto prima. La sezione rinvia alle osservazioni formulate nel parere concernente la proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 per quanto riguarda le disposizioni preliminari della tariffa doganale comune (GU n. C 105 del 26 aprile 1979), osservazioni che mantengono tutta la loro validità.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1981.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Tomas ROSEINGRAVE

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le condizioni di controllo della detenzione, della distribuzione e dell'impiego sugli animali di talune sostanze ad azione ormonica

Il testo che ha formato oggetto della consultazione non è stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 14 gennaio 1981 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 185^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la lettera del 14 gennaio 1981, con la quale il presidente del Consiglio delle Comunità europee ha chiesto il suo parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le condizioni di controllo della detenzione, della distribuzione e dell'impiego sugli animali di talune sostanze ad azione ormonica,

vista la decisione, presa dal proprio presidente il 12 gennaio 1981, di affidare alla sezione «agricoltura» la preparazione dei lavori sull'argomento (articolo 46, secondo comma, del regolamento interno del Comitato economico e sociale: procedura d'urgenza),

visti i propri pareri sulla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente l'impiego delle sostanze ad azione ormonica e tireostatica sugli animali domestici e sulla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente il controllo e l'esame degli animali e delle carni nella Comunità per accertare la presenza di sostanze ad effetto estrogenico, androgeno, gestageno e tireostatico,

ascoltata la relazione orale tenuta dal relatore Jaschick,

visto quanto deliberato il 25 febbraio 1981 (185^a sessione plenaria del 25 e 26 febbraio 1981),

HA ADOTTATO,

Con 65 voti favorevoli, 1 contrario e 20 astensioni,

IL SEGUENTE PARERE:

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato si compiace che la Commissione si sia preoccupata di disciplinare a fondo il settore delle sostanze ad azione ormonica. Visti i problemi creati da tali sostanze negli ultimi tempi, è indispensabile adottare quanto prima dei provvedimenti atti ad evitare che esse compromettano in qualsiasi modo la salute dei consumatori.

2. Osservazioni particolari

2.1. Il Comitato giudica indispensabile estendere la definizione degli «animali domestici» a tutti gli animali destinati alla produzione alimentare.

2.2. Il Comitato suggerisce di aggiungere una lettera d) che definisca come segue la nozione di «sincronizzazione dell'estro»:

«d) *controllo dei cicli sessuali*

Sistema che — a fini zootecnici — permette di provocare l'estro, sia su femmine non

mestruate, sia su femmine mestruate, sincronizzando i cicli».

Articolo 3

2.3. Il Comitato si chiede come si possa interpretare in modo uniforme il brano di frase «persone fisiche e giuridiche *regolarmente* autorizzate» che figura al paragrafo 1, lettera a).

2.4. Il Comitato presuppone che la quantità delle sostanze importate e cedute venga determinata caso per caso.

2.5. Riguardo al paragrafo 4 esso rimanda alle osservazioni formulate al punto 2.2.

Articolo 4

2.6. Il Comitato giudica indispensabile fissare un termine che non dia luogo ad equivoci.

Articolo 5

2.7. Il Comitato suggerisce di prevedere che le sostanze da ammettere nel quadro del trattamento terapeutico o della sincronizzazione dell'estro siano stabilite in base alla procedura prevista all'articolo 10. Al riguardo esso sottolinea la necessità che per ciascuna sostanza si accerti anche se sia assolutamente indispensabile autorizzarla là dove sia stata già ammessa un'altra sostanza. Esso presuppone che le sostanze elencate all'articolo 5 siano autorizzate per il trattamento terapeutico in conformità della procedura di cui all'articolo 10. Il Comitato fa presente che nell'intervallo fra l'entrata in vigore del regolamento e l'autorizzazione delle sostanze a mente della procedura prevista all'articolo 10 potrebbe sorgere il problema di un "vuoto giuridico".

2.8. Nel primo trattino dovrebbe essere menzionata la sincronizzazione dell'estro.

2.9. Nel secondo trattino si dovrebbe far presente la necessità di studiare i possibili effetti d'interazione fra le sostanze di cui si sta studiando l'ammissibilità e altre sostanze.

Articolo 6

2.10. Il Comitato fa presente che la possibilità di autorizzare la fabbricazione per l'esportazione di medicinali vietati nella Comunità europea può creare dei problemi. Ciò potrebbe non solo presentare dei pericoli per la salute delle popolazioni dei paesi terzi, ma anche favorire un mercato nero nella Comunità.

Articolo 7

2.11. Il Comitato giudica opportuno che il paragrafo 2 preveda un periodo di 6 mesi.

Articolo 8

2.12. È indispensabile impedire che le disposizioni vengano aggirate.

Articolo 9

2.13. Tenuto conto che il regolamento è immediatamente applicabile negli Stati membri, il Comitato giudica indispensabili disposizioni circa le modalità dei controlli, per quanto concerne il luogo in cui questi devono essere effettuati, il Comitato rimanda alle osservazioni formulate nel parere sul regolamento di base. [doc. COM(80) 614 def.].

Articolo 11

2.14. Le disposizioni contenute nella proposta in esame dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente a quelle del regolamento di base.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1981.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Tomas ROSEINGRAVE

*ALLEGATO***al parere del Comitato economico e sociale****Emendamento respinto**

Il seguente emendamento, presentato in conformità del Regolamento interno, è stato respinto nel corso dei dibattiti:

*Pagina 22**Articolo 11, punto 2.14*

Sostituire il brano di frase in esame con la seguente conclusione:

«Il regolamento oggetto del presente parere integra la proposta di regolamento di base [COM(80) 614 def.] ed è indispensabile per l'applicazione del disposto del suo articolo 4. Il controllo delle sostanze autorizzate previsto dal regolamento in esame potrebbe essere adeguatamente applicato ad altre sostanze che potrebbero essere registrate o autorizzate in seguito alla raccomandata modifica del regolamento di base».

Esito della votazione

Voti favorevoli: 10; voti contrari: 52; astensioni: 15.

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente il controllo e l'esame degli animali e delle carni nella Comunità per accertare la presenza di sostanze ad effetto estrogenico, androgeno, gestageno e tireostatico

Il testo che ha formato oggetto della consultazione non è stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 14 gennaio 1981 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 185^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, e in particolare l'articolo 43,

vista la lettera del 14 gennaio 1981, con la quale il Consiglio delle Comunità europee ha chiesto il suo parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente il controllo e l'esame degli animali e delle carni nella Comunità per accertare la presenza di sostanze ad effetto estrogenico, androgeno, gestageno e tireostatico,

vista la decisione, presa dal proprio presidente il 12 gennaio 1981, di affidare alla sezione «agricoltura» la preparazione dei propri lavori sull'argomento (articolo 46, secondo comma, del regolamento interno del Comitato economico e sociale: procedura d'urgenza),

visti i propri pareri riguardanti, rispettivamente, la proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente l'impiego delle sostanze ad azione ormonica e tireostatica sugli animali domestici e la proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le condizioni di controllo della detenzione, delle distribuzioni e dell'impiego sugli animali di talune sostanze ad azione ormonica,

ascoltata la relazione orale tenuta dal relatore Jaschick,

visto quanto deliberato il 25 febbraio 1981 (185^a sessione plenaria del 25 e 26 febbraio 1981),

HA ADOTTATO,

con 72 voti favorevoli, nessuno contrario e 14 astensioni,

IL SEGUENTE PARERE:

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato si compiace che la Commissione sia preoccupata di assoggettare a regolamentazione comunitaria il controllo e l'esame degli animali e delle carni ai fini dell'accertamento della presenza di residui di determinate sostanze ad azione farmacologica. Esso insiste sull'esigenza di ridurre al minimo i possibili residui nelle carni e nei prodotti carnei. Il Comitato invita a estendere i controlli per l'accertamento dei residui ai prodotti carnei, ed in particolare a quelli provenienti da paesi terzi. Esso sottolinea che le normative uniformi previste devono essere applicate ovunque e con uguale rigore.

1.2. Il Comitato ritiene opportuno che la Commissione chieda il parere dei comitati consultivi che si occupano di veterinaria e di alimentazione umana.

2. Osservazioni particolari

Articolo 2

2.1. Riguardo alle tolleranze il Comitato rimanda alle osservazioni formulate nel parere sul regolamento di base [documento COM(80) 614 def.].

2.2. Il regolamento in esame dovrebbe riguardare tutti gli animali che sono destinati alla produzione alimentare (animali da produzione carnea).

Articolo 3

2.3. Il Comitato sottolinea che il controllo uniforme ricercato può essere realizzato solo fissando metodi comuni di analisi. Esso sottolinea altresì l'urgenza di disposizioni che li disciplinino. Questi metodi di analisi devono essere di volta in volta aggiornati in funzione dei progressi della scienza e della tecnica.

Articoli 4, 5 e 6

2.4. Visto che già 48 ore dopo l'uso delle sostanze in esame i metodi abituali non consentono più di rintracciare dei residui, il Comitato fa presente che anticipando gli esami nell'azienda del produttore le possibilità di rintracciare i residui sarebbero notevolmente maggiori. A suo giudizio, questi esami devono avere la precedenza su quelli effettuati nei macelli, che potrebbero essere compiuti a titolo complementare in aggiunta a quelli effettuati nell'azienda del produttore. Il Comitato raccomanda pertanto di invertire l'ordine degli articoli dall'articolo 4 all'articolo 6, lettera b).

2.5. Il Comitato ritiene inaccettabile riservare alle carni dei paesi terzi un trattamento diverso da quello

riservato alle carni degli Stati membri della Comunità.

Articolo 8

2.6. Il Comitato rammenta i timori già espressi nel parere sul regolamento di base circa un'equa ripartizione delle spese.

Articolo 11

2.7. Il Comitato insiste affinché le disposizioni della presente proposta entrino in vigore contemporaneamente al regolamento di base.

Allegato 1

2.8. Il Comitato sottolinea l'importanza di una stretta rete di controlli allo scopo di impedire infrazioni alle disposizioni in materia. Esso fa presente che la sicurezza di accertare le infrazioni grazie al sistema di controllo in esame deve essere almeno pari a quella offerta dalla procedura di controllo seguita attualmente, essenzialmente basata sul controllo di determinate percentuali di animali.

2.9. Il Comitato giudica indispensabile estendere il regolamento a tutti gli animali destinati alla produzione alimentare.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1981.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Tomas ROSEINGRAVE

Parere relativo ai documenti «Nuove tecnologie dell'informazione: primo rapporto di attività della Commissione»

«Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente azioni comunitarie nel settore della tecnologia microelettronica»

«Raccomandazioni relative alle telecomunicazioni»

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 247* del 24 settembre 1980, pagina 2.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 19 settembre 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo di 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sui documenti di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 185^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 19 settembre 1980, in merito ai documenti:

«Nuove tecnologie dell'informazione: primo rapporto di attività della Commissione»

«Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente azioni comunitarie nel settore della tecnologia microelettronica»

«Raccomandazioni relative alle telecomunicazioni»,

vista la decisione, presa il 23 settembre 1980 dal proprio ufficio di presidenza, di affidare alla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» l'incarico di elaborare un parere ed una relazione in materia,

visto il parere formulato dalla sezione nella riunione del 4 febbraio 1981,

visto il parere complementare formulato dalla sezione «trasporti e comunicazioni» in merito al progetto di raccomandazione del Consiglio concernente l'attuazione dell'armonizzazione nel settore delle telecomunicazioni,

ascoltata la relazione presentata dal sig. Nierhaus,

visto quanto deliberato nella 185^a sessione plenaria del 25 e 26 febbraio 1981, seduta del 25 febbraio,

HA ADOTTATO,

all'unanimità,

IL SEGUENTE PARERE:

1. Nuove tecnologie dell'informazione: primo rapporto di attività della Commissione (doc. COM(80) 513 def.)

1.1. Il Comitato ha preso conoscenza con interesse del fatto che sono state avviate azioni comunitarie nel campo delle nuove tecnologie sull'elaborazione delle informazioni.

1.2. Il Comitato concorda con le considerazioni contenute nel primo rapporto di attività circa le priorità da rispettare. Esso constata, tuttavia, che finora l'ambito delle attività avviate dalla Commissione è notevolmente limitato rispetto alle aspettative manifestate nel parere concernente «La società europea di fronte alle nuove tecnologie dell'informazione — una risposta comunitaria» (doc. COM(79) 650 def.), e ritiene che tali attività vadano quindi considerate unicamente come l'inizio di un programma d'azione di cui c'è urgente bisogno.

1.3. Il Comitato si aspetta fra l'altro che la Commissione si esprima, nel prossimo rapporto di attività, su come possono venir modificate in maniera più incisiva le possibilità di garantire l'occupazione, ivi compresa la creazione di nuovi posti di lavoro, di salvaguardare gli interessi dei consumatori, e di prevenire l'uso abusivo dei dati. Su tali importanti problematiche, nel contesto dell'intensificazione del ricorso alla microelettronica, il CES aveva già espressamente richiamato l'attenzione nel parere relativo al doc. COM(79) 650 def.

2. «Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente azioni comunitarie nel settore della tecnologia microelettronica»⁽¹⁾

2.1. Il Comitato condivide il parere della Commissione secondo la quale è necessario arrivare ad evitare il pericolo che gli Stati membri siano ancora più svantaggiati nell'importante campo della tecnologia microelettronica del futuro.

2.2. Esso ritiene inoltre necessario attuare azioni particolarmente incisive al fine di garantire e di potenziare una posizione europea competitiva anche nello sviluppo di impianti per la costruzione di componenti microelettronici e al fine di evitare una dipendenza ancora più forte, in questo settore, dagli USA e dal Giappone.

2.3. Le azioni proposte dalla Commissione per:

- promuovere la creazione di attrezzature avanzate per la produzione della futura generazione di circuiti complessi «submicron»,
- sviluppare conoscenze e capacità basilari necessarie nel campo della progettazione e del controllo assistiti da elaboratori, e
- coordinare i programmi nazionali in materia,

sono in linea di massima giudicate positivamente. Gli strumenti finanziari previsti sono invece considerati effettivamente troppo limitati, data la grande importanza di tale settore per il futuro sviluppo economico dei paesi comunitari. Il Comitato si rammarica in particolare del fatto che finora la struttura del bilancio spese comunitarie non permetta di dare un più ampio spazio alla promozione dei progetti di ricerca in settori tanto significativi.

2.4. Considerati i mezzi limitati di cui dispone la Commissione, sembra realistico un suo ricorso a programmi nazionali esistenti e il loro coordinamento attraverso la Comunità.

2.5. La Commissione deve tuttavia adoperarsi per evitare che, a causa dei differenti livelli e condizioni di incentivazione nazionale, si verifichino degli squilibri o delle distorsioni di concorrenza fra imprese di determinati Stati membri. Essa dovrebbe pertanto esaminare la possibilità di accordare in certi casi eccezionali, un finanziamento a livello comunitario, indipendentemente dai programmi nazionali di incentivazione, a quei progetti che hanno un particolare rilievo per lo sviluppo economico della Comunità.

3. Raccomandazioni relative alle telecomunicazioni [doc. COM(80) 422 def.]

3.1. Anche l'applicazione delle nuove tecnologie al campo delle telecomunicazioni schiude, secondo il Comitato, importanti prospettive future per i paesi comunitari, che fanno prevedere per gli utenti dei mezzi di telecomunicazione un considerevole ampliamento delle loro possibilità di comunicazione; per i produttori e per le società concessionarie, rapide possibilità di espansione.

3.2. L'espansione dei servizi della telematica apre favorevoli prospettive particolarmente per le piccole e medie imprese della Comunità che impiegano tali mezzi. Visti i costi sempre crescenti dei Software loro necessari, le possibilità di ricorrere all'uso di banche di dati e di centri di calcolo per mezzo della trasmissione a distanza, acquistano per loro un particolare significato; è necessario poter disporre di informazioni adeguate al riguardo.

3.3. Questo fatto ribadisce la necessità di rendere compatibili, all'interno della Comunità, i futuri sistemi e i servizi telematici.

3.4. Il Comitato è convinto, al pari della Commissione, che la fase di programmazione di nuove reti digitali per servizi integrati debba essere utilizzata per dare una «copertura» europea alle iniziative in materia d'adeguamento già avviate dalle amministrazioni nazionali delle poste e telecomunicazioni. Tuttavia, per quanto riguarda le difficoltà tecniche da superare, non è certo che si possano rispettare i termini proposti, che sono troppo brevi.

3.5. Il Comitato è del parere che i presupposti da cui muove la Commissione nelle proprie raccomandazioni per la liberalizzazione del mercato comunitario di terminali telematici e per la graduale apertura degli acquisti intracomunitari di apparecchiature telematiche, siano esatti. Tuttavia la Commissione dovrebbe tener presente che un'apertura del mercato dei terminali si effettua sulla base di una vera e pro-

⁽¹⁾ GU n. C 247 del 24. 9. 1980.

pria reciprocità, tenendo conto delle differenti condizioni di valutazione. Secondo il Comitato, per raggiungere l'obiettivo della parità di trattamento per tutti i produttori europei è necessario, per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti alle amministrazioni delle telecomunicazioni dei singoli Stati, sia avviare ulteriori azioni per ridurre le differenze esistenti nelle condizioni di aggiudicazione degli appalti pubblici, sia un adeguamento delle procedure di ammissione.

3.6. Per favorire il processo di armonizzazione nella sua globalità è opportuno, oltre alla concertazione tra Commissione e amministrazione delle telecomunicazioni, un intenso dialogo tra amministrazioni e produttori, come previsto nella quarta raccomandazione proposta dalla Commissione. A tale dialogo dovrebbero partecipare anche gli utilizzatori e — qualora si prevedano delle ripercussioni sulle condizioni di lavoro — le rappresentanze dei lavoratori interessati.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1981.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*
Tomas ROSEINGRAVE

Parere in merito ad una proposta di regolamento del Consiglio concernente l'impiego delle sostanze ad azione ormonica e tireostatica sugli animali domestici

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità* n. 305 del 22 novembre 1980, pagina 2.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 10 novembre 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 185^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la decisione del Consiglio, in data 10 novembre 1980, di consultarlo in merito alla proposta di regolamento del Consiglio concernente l'impiego delle sostanze ad azione ormonica e tireostatica sugli animali domestici,

vista la decisione, presa dal proprio ufficio di presidenza di incaricare la sezione «agricoltura» della stesura del parere sull'argomento.

vista la relazione presentata dal relatore Jaschick,

visto quanto deliberato il 25 febbraio 1981 (185^a sessione plenaria del 25 e 26 febbraio),

HA ADOTTATO,

con 70 voti favorevoli, 3 contrari e 20 astensioni,

IL SEGUENTE PARERE:

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato si compiace che la Commissione si sia prefissa l'obiettivo di disciplinare l'impiego delle

sostanze ad azione ormonica o tireostatica sugli animali utilizzati per l'alimentazione umana. Esso approva questa sua iniziativa fatte salve le osservazioni che seguono.

1.2. Il Comitato riconosce l'utilità e l'urgenza di una regolamentazione comunitaria in questo campo nell'interesse della protezione della salute delle popolazioni e al fine di assicurare uguali opportunità a tutti i produttori agricoli.

1.3. Anche se alcuni aspetti sembrerebbero deporre a favore di una proposta di direttiva, il Comitato ritiene che prevalgano gli argomenti a sostegno di una proposta di regolamento (ad esempio per la possibilità di applicazione immediata che questa offre). È però assolutamente indispensabile evitare che la soppressione delle norme nazionali precedentemente in vigore provochi un «vuoto giuridico». Un regolamento potrebbe facilitare l'immediato adeguamento delle normative dei singoli Stati membri.

1.4. L'esistenza di un «mercato grigio» rende assolutamente indispensabile controllare la produzione, l'importazione, l'immagazzinamento e la vendita delle sostanze in esame. Per questo motivo la Commissione ha proposto un regolamento distinto [doc. COM(80) 922 def.] in applicazione dell'articolo 4. Il sistema previsto in questa nuova proposta può essere facilmente applicato a tutte le sostanze in parola. Ciò non deve però in alcun caso ritardare l'entrata in vigore della normativa prevista.

2. Osservazioni particolari

2.1. Il Comitato fa presente che il primo considerando (secondo cui la nocività di tali sostanze — indipendentemente dalle dosi — non è stata ancora dimostrata scientificamente con certezza assoluta) non deve dispensare i fabbricanti dall'obbligo di dimostrare l'innocuità prima della vendita. A giudizio del Comitato, in questo quadro è indispensabile prendere in considerazione anche i prodotti di scomposizione e di reazione delle sostanze in esame. Conformemente alle osservazioni relative all'articolo 2, riportate in appresso, anche il titolo del regolamento dovrebbe parlare solo di «animali da produzione carnea».

Il Comitato invita la Commissione a studiare se determinate sostanze ad azione ormonica possano essere ammesse per innesti destinati a facilitare l'ingrasso, a condizione che esse non destino preoccupazioni per la salute né compromettano la qualità delle carni.

Articolo 1

2.2. La proposta di regolamento riguarda unicamente alcune sostanze ad azione farmacologica: di conseguenza è necessario adottare quanto prima anche la proposta della Commissione del 1976 sui medicinali veterinari in generale.

2.3. Il Comitato fa presente che l'assenza di residui di tali sostanze negli animali e nelle carni fresche non prova che queste sostanze non siano state utilizzate. Ne consegue che i controlli dovrebbero concentrarsi sull'azienda dell'allevatore. Il Comitato fa presente che l'esecuzione di tali controlli potrebbe presentare difficoltà di ordine pratico.

Articolo 2

2.4. Il regolamento in esame dovrebbe essere applicabile in generale a tutti gli animali utilizzati per l'alimentazione, ad esempio anche ai conigli, alla selvaggina nelle riserve e ai pesci.

Il testo della lettera a) dovrebbe essere formulato come segue:

«Animali da produzione carnea: animali utilizzati per l'alimentazione».

Il testo del regolamento deve essere modificato in funzione di questa nuova terminologia.

2.5. Le lettere b) e c) si estendono alle carni congelate per effetto del riferimento alle tre direttive ivi menzionate.

Articolo 3

2.6. Il primo brano di frase «Fatto salvo l'articolo 4» non dovrebbe riguardare la lettera b) dell'articolo 3, e, quindi, non dovrebbe figurare all'inizio dell'articolo in esame. Questo andrà quindi formulato come segue:

«a) È vietato l'impiego ... tireostatico (eccezione: articolo 4, paragrafo 1).

b) È vietata l'immissione ... tolleranze».

2.7. Il Comitato insiste affinché le importazioni dai paesi terzi vengano trattate con la stessa severità della produzione comunitaria. Esso fa presente la difficoltà di un controllo soddisfacente sull'impiego di sostanze naturali ad azione ormonica in paesi terzi. Esso sottolinea inoltre la necessità di trovare una soluzione adeguata a questo problema.

2.8. Il Comitato fa presente che non ci si deve servire impropriamente di questo sistema di controllo per ostacolare gli scambi.

Articolo 4

2.9. Il Comitato si chiede se sia sempre possibile distinguere fra sostanze ormoniche naturali e artificiali. Esso insiste pertanto affinché soprattutto la sincronizzazione dell'estro non offra l'opportunità di eludere le disposizioni.

2.10. In un regolamento aggiuntivo la Commissione ha previsto disposizioni applicative per l'articolo 4 facendo inoltre un elenco delle sostanze che nei casi citati possono essere somministrate agli animali da produzione carnea.

L'assenza di disposizioni integrative circa l'applicazione del paragrafo 1 presenterebbe notevoli inconvenienti al momento dell'entrata in vigore del regolamento. Il Comitato insiste pertanto affinché contemporaneamente vengano adottate disposizioni in proposito. Esso sottolinea anzitutto la necessità di evitare che, in attesa dell'adozione dell'elenco comunitario — che dovrà servire da «lista positiva» —, si crei un vuoto giuridico.

Articolo 5

2.11. Dato che certe sostanze si decompongono rapidamente, gli esami per la ricerca dei residui devono essere effettuati di preferenza sull'animale vivo, nella stalla dell'azienda di origine o di transito o sull'ani-

male appena macellato (con le interiora) nel luogo di macellazione. Sono poi indispensabili esami supplementari per le carni e i prodotti carnei (ad esempio gli omogeneizzati per neonati) immessi sul mercato comunitario. Ciò vale in particolare anche per le importazioni dai paesi terzi.

2.12. Occorre assicurare che per le analisi sui residui effettuate nei paesi terzi vengano usati gli stessi metodi seguiti nella Comunità. L'esperienza indica che i certificati rilasciati in materia dalle autorità veterinarie dei paesi terzi non sono sufficienti. Il problema delle tolleranze è particolarmente spinoso: è pertanto necessario che la Commissione lo esamini in modo specifico e senza indugi. Il Comitato sottolinea che è indispensabile fissare tolleranze zero per i residui delle sostanze artificiali vietate, che siano state utilizzate per l'ingrasso.

Articolo 6

2.13. Il Comitato si chiede in quale misura queste disposizioni siano applicabili nella pratica.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1981.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*
Tomas ROSEINGRAVE

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Emendamenti respinti

Nel corso dei dibattiti sono stati respinti i seguenti emendamenti, presentati in conformità del regolamento interno:

Pagina 29

Inserire il seguente nuovo punto tra i punti 1.3 ed 1.4, modificando di conseguenza la numerazione:

«Il Comitato si rammarica che la Commissione non abbia seguito un'adeguata procedura consultiva per sostenere le proposte, prima di elaborare la proposta di regolamento».

Motivazione

È procedura normale, in particolare rispetto ad un argomento complesso come quello in questione, che la Commissione ponga l'accento sulle raccomandazioni degli esperti del settore. Esiste un Comitato veterinario permanente istituito da una decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 (vedi l'articolo 10 del regolamento in esame), ma nella relazione che precede il regolamento non si fa alcun riferimento ad una consultazione di tale organismo. Esiste inoltre il Comitato veterinario consultivo della Commissione, che ha respinto le proposte della Commissione, nella sua riunione del 27 novembre 1980 (paragrafo 4.1, pagina 14, della relazione) ed ha formulato delle raccomandazioni alternative che sono state sostenute dal COPA, dal COGECA, dall' FVE e da rappresentanti del commercio, dell'industria e dei lavoratori. La proposta di regolamento è datata 31 ottobre, ossia prima che fossero formulate tali particolari raccomandazioni.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 14; voti contrari: 50; astensioni: 16.

Articolo 7

2.14. Il Comitato è contrario ad una tassa automatica, destinata a coprire i costi dei controlli e delle analisi, che colpisca anche i prodotti che non hanno formato oggetto di reclami. Occorrerebbe studiare se anche in questo caso non sia necessario mettere a disposizione dei fondi pubblici nel quadro della tutela della salute delle popolazioni.

Articolo 8

2.15. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri devono fare tutto il possibile per evitare che durante l'entrata in vigore di questo regolamento si verificino dei periodi di vuoto giuridico.

Articolo 11

2.16. Il Comitato raccomanda l'immediata entrata in vigore del regolamento.

Pagina 29, punto 1.4.

Sopprimere l'ultima frase.

Motivazione

La frase non figurava né nel testo del progetto di parere né nell'emendamento proposto in merito a tale punto nella riunione della sezione. Essa lascia intendere che è urgente adottare l'intera proposta di regolamento, il che rappresenterebbe un'erronea interpretazione del parere.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 13; voti contrari: 61; astensioni: 16.

Pagina 30, secondo capoverso del punto 2.1. (osservazioni particolari)

Inserire alla prima riga, dopo la parola «studiare»:

«la viva raccomandazione del comitato veterinario consultivo e»;

il capoverso verrebbe dunque a suonare nel modo seguente:

«Il Comitato invita la Commissione a studiare la viva raccomandazione del Comitato veterinario consultivo e se determinate ...».

Motivazione

Il relatore ha riassunto un emendamento più specifico presentato nella riunione di sezione, che citava il punto 5.3, pagina 23, della relazione (CES 1429/80). L'emendamento proponeva la registrazione dei prodotti autorizzati.

Esito della votazione:

Voti favorevoli: 18; voti contrari: 60; astensioni: 11.

Pagina 31, punto 2.16, articolo 11

Sopprimere tale osservazione.

Motivazione

L'osservazione è superflua e presuppone una completa approvazione delle proposte da parte del Comitato. In realtà, in altri punti del parere vengono previste difficoltà nell'applicazione delle proposte (es.: punto 2.3, ultima frase; 2.7, ultime due frasi, e 2.13). Un qualche regolamento è comunque necessario, e degli emendamenti appropriati incontrerebbero l'approvazione di tutti gli interessati a tale importante problema.

Esito della votazione:

Voti favorevoli: 8; voti contrari: 63; astensioni: 14.

Parere sul tema «Per una crescita della società senza spreco di energia» (studi, serie «energia», 1980, n. 4)

Il testo che ha formato oggetto della consultazione non è stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

La Commissione ha deciso in data 24 gennaio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sul documento di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 185^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere presentata il 24 gennaio 1980 dalla Commissione delle Comunità europee in merito allo studio «Per una crescita della società senza spreco di energia»⁽¹⁾,

vista la propria decisione, in data 31 gennaio 1980, di affidare al sottocomitato «relazione Saint-Geours» l'incarico di elaborare un parere in materia,

visto quanto deliberato dalla propria assemblea in occasione della 185^a sessione plenaria del 25 e 26 febbraio 1981 (seduta del 26 febbraio) e

ascoltata la relazione svolta dal relatore von der Deken,

HA ADOTTATO,

con 77 voti favorevoli e 25 astensioni,

IL SEGUENTE PARERE:

1. Osservazioni particolari

1.1. Nel 1978 la Commissione delle Comunità europee ha incaricato un gruppo di 12 esperti indipenden-

ti, presieduti dal sig. Jean Saint-Geours, di «individuare i mezzi per conseguire gli obiettivi sociali, economici e ambientali della società senza un forte aumento della domanda di energia primaria, esaminandone le implicazioni per gli investimenti e l'occupazione e tenendo conto della necessità di elaborare modelli duraturi di crescita economica». Lo studio svolto dal gruppo di lavoro è stato pubblicato nel giugno 1979 con il titolo «Per una crescita della società senza spreco di energia».

1.2. La relazione può essere suddivisa in cinque parti:

1. Definizione del compito (cap. 1)

2. Analisi

— introduzione e delucidazione del concetto di dissociazione (cap. 2)

— obiettivo: il limite superiore della dissociazione (cap. 3)

— il potenziale tecnologico di risparmio energetico (cap. 4)

— i principali fattori economici: il prezzo dell'energia e la formazione dei capitali (cap. 5)

— la situazione economica generale (cap. 6)

— problemi istituzionali (cap. 7)

— valori sociali, culturali e personali (cap. 8)

3. Scenari utilizzati (cap. 9)

4. La strategia (cap. 10)

5. Raccomandazioni (cap. 11)

⁽¹⁾ Studi, serie «energia», 1980, n. 4.

1.3. La relazione Saint-Geours fa parte di una serie di documenti che analizzano, tra l'altro, l'evoluzione a lungo termine dei consumi energetici e la necessità di operare una «dissociazione» tra consumo di energia e crescita economica. Essa va anche vista in correlazione con altre ricerche svolte dalla Commissione e da altri istituti di ricerca, quali il programma di lavoro FAST che riguarda l'evoluzione sociale e gli effetti delle nuove tecnologie.

1.4. Per continuare l'analisi, ed eventualmente approfondirla, di una serie di importanti problematiche sollevate nella relazione Saint-Geours, sono attualmente in corso i seguenti lavori promossi dalla Commissione:

- investimenti ed occupazione (a cura di un gruppo presieduto dal sig. Saint-Geours);
- studio sulla formazione dei prezzi e sulla tassazione dell'energia (a cura del Conference Board).

La Commissione svolge inoltre le seguenti ricerche:

- evoluzione dei programmi di risparmio energetico nei singoli Stati membri;
- possibilità di accelerare il ritmo degli investimenti energetici negli Stati membri e funzione della Comunità;
- futuri orientamenti dei progetti comunitari volti a ricercare, sviluppare e dimostrare nuove tecnologie energetiche.

2. Osservazioni generali

2.1. In considerazione dei problemi energetici ormai noti a tutti e dell'importanza di un sufficiente approvvigionamento energetico per il futuro sviluppo della Comunità, il Comitato si compiace che la Commissione abbia affidato al gruppo di lavoro presieduto dal sig. Saint-Geours, l'incarico di analizzare la possibilità di conseguire gli obiettivi economici, sociali ed ambientali a lungo termine della Comunità con un aumento quanto più possibile contenuto del consumo di energia primaria. Per risolvere gli attuali problemi energetici, va attribuita una particolare importanza, accanto ad un maggiore sfruttamento di fonti energetiche note e alla scoperta di nuove, all'utilizzazione più razionale dell'energia. Il sottocomitato è convinto della necessità di intavolare un dibattito serrato e fondato su tutte le modalità che consentono di ridurre i consumi energetici. Esso ritiene che lo studio «Per una crescita della società senza spreco di energia» elaborato dal gruppo Saint-Geours apporti a tale dibattito un importante contributo.

2.2. Il Comitato è consapevole della complessità del problema energetico: la problematica non riguarda solo questioni tecniche, ma coinvolge tutti i settori della vita economica e sociale. È inoltre evidente l'influenza decisiva esercitata dal problema dell'energia su tutti gli aspetti della vita.

2.3. Le considerazioni critiche contenute nel presente parere in merito ai dati di fatto ed alle idee esposti nello studio Saint-Geours non vanno intese in primo luogo come una critica mossa allo studio od ai suoi autori, bensì costituiscono il proseguimento del necessario dibattito sul problema. Il Comitato non ha pertanto ritenuto suo compito esprimere un parere su tutte le numerosissime questioni contenute nella relazione Saint-Geours. La scelta delle tematiche oggetto di osservazioni nel presente parere è stata piuttosto operata in base al contributo che il Comitato riteneva appunto di poter apportare al dibattito sul problema energetico.

3. Obiettivi dell'analisi

3.1. Da parte sua, il gruppo di lavoro Saint-Geours si è proposto di analizzare la possibilità di dissociare la crescita economica dall'aumento dei consumi energetici. In particolare si è prefisso tre obiettivi:

- a) «chiarire le variabili di una crescita con moderati consumi di energia e i problemi che essa pone per l'economica e per la politica economica e sociale»;
- b) «inventariare i miglioramenti metodologici necessari per studi approfonditi e quantitativi sulla dissociazione»;
- c) «delineare sin d'ora gli orientamenti più sicuri e le raccomandazioni politiche per lo sviluppo di analoghe azioni in tutta la Comunità»

3.2. Nell'analizzare e valutare criticamente lo studio Saint-Geours occorre tenere sempre presente il compito assegnato al gruppo e le finalità perseguite; e non va quindi mai dimenticato che non si trattava di elaborare un programma per un'organica politica energetica che fosse all'altezza dei problemi che si pongono, bensì di analizzare la possibilità di una dissociazione tra consumo d'energia e crescita economica, nonchè gli effetti collaterali ad essa connessi. Non rientrava quindi nei compiti assegnati al gruppo occuparsi della problematica riguardante il futuro approvvigionamento energetico della Comunità europea. Il Comitato desidera tuttavia sottolineare espressamente che nell'ottica di una razionale politica energetica i provvedimenti volti al risparmio d'energia, alla diversificazione degli approvvigionamenti ed alla riduzione della dipendenza dal petrolio non possono essere considerati indipendentemente gli uni dagli altri.

4. Il concetto di dissociazione


4.1. Il gruppo di lavoro Saint-Geours ha definito l'obiettivo con il concetto di dissociazione tra crescita economica ed aumento dei consumi energetici. Non si tratta di perseguire una indipendenza assoluta tra i due fattori, ma piuttosto di modificare in positivo l'ordine di grandezza del loro quoziente, che fino ad ora è stato considerato una costante.

4.2. Nel parere «Nuove linee d'azione delle Comunità europee nel settore del risparmio di energia» (doc. CES 89/80) il Comitato ha già espresso le proprie posizioni sul problema fondamentale di come trarre un quoziente dai due dati macroeconomici «mutamento del PNL» e «mutamento del consumo globale di energia» per poi trarne delle conclusioni quantitative e in particolare degli obiettivi quantitativi. Il Comitato ribadisce l'opinione espressa nel parere sopra citato e rimanda alle osservazioni contenute in proposito al punto 1.2 della relazione Saint-Geours. Nel citato parere il Comitato affermava quanto segue (punto 5.2.2): «In particolare il principio della «correlazione» fra crescita economica nel complesso dei paesi comunitari e sviluppo dei consumi energetici è lungi dal poter essere assunto quale

parametro principale di una politica energetica» e (punto 5.3.2):

«Così pure si osserva che il coefficiente di correlazione pari a 0,7 (rapporto fra il tasso di incremento del consumo lordo di energia primaria e il tasso di crescita del prodotto nazionale lordo) non può avere altro significato che quello di un'indicazione di tendenza ed in questo senso può rivestire un'importanza politica non trascurabile».

4.3. Come spesso accade nei dibattiti, anche la relazione Saint-Geours affianca i concetti di dissociazione e di risparmio energetico considerando talvolta il risparmio energetico come facente parte della dissociazione, mentre altre volte le due nozioni vengono indicate come grandezze indipendenti, da considerare cumulative. Per evitare malintesi ed errori di interpretazione, il Comitato ritiene importante chiarire i concetti. Lo schema seguente rappresenta un tentativo di chiarificazione; il concetto di «risparmio d'energia» viene suddiviso e quindi precisato. La sostituzione di un tipo di energia con un altro è un problema estremamente importante che però va discusso separatamente dalla dissociazione, senza peraltro trascurare i possibili collegamenti che esso può avere con i problemi di risparmio energetico.



Lo schema mostra che la dissociazione può essere ottenuta attraverso sia la ristrutturazione sia il risparmio.

4.4. Un esempio di ristrutturazione è dato dal trasferimento di produzioni ad alto consumo energetico al di fuori della Comunità. Ciò contribuirebbe alla dissociazione all'interno della Comunità, ma non certo su scala mondiale. Si potrebbe anche prevedere un riassetto dell'intera attività economica all'interno

della Comunità, con il passaggio dalla produzione di beni all'offerta di servizi, supposto che il settore dei servizi consumi relativamente meno energia dell'industria produttrice di beni.

4.5. Il contributo che la ristrutturazione dell'economia — attraverso ad esempio un rallentamento dell'attività economica nei settori ad alto consumo energetico — apporta teoricamente in linea di principio alla dissociazione potrebbe essere notevole. Tut-

tavia, a parere del Comitato, sussistono nella pratica dei limiti ben precisi ad una riduzione della produzione nei settori sopra indicati, per esempio spostandone l'attività in paesi extracomunitari, nel senso che l'eventuale riduzione non potrà superare di molto l'attuale stadio di sviluppo. Del pari esso considera che un'espansione del settore dei servizi sia solo in parte ragionevole e realizzabile.

4.6. Il Comitato constata pertanto che l'obiettivo della dissociazione può essere raggiunto in buona parte grazie al risparmio energetico. Non si tratta quindi di valori indipendenti. Induce comunque in errore indicare, come avviene nella relazione «Saint-Geours» (vedi punto 3.1.4, 3° capoverso) i due concetti come obiettivi indipendenti, i cui risultati potrebbero essere sommati.

5. Osservazioni generali sul potenziale di risparmio energetico

5.1. Lo schema di cui al punto 4.3 più sopra elenca le possibilità di risparmio energetico: da un lato cambiando su base volontaria o coatta il modo di vivere e, dall'altro, aumentando il grado di sfruttamento.

5.2. Cambiando i modelli di vita si può anche giungere ad una valutazione diversa dei concetti attuali di vantaggio, comodità e consumo. Può darsi che in futuro la gente *modifichi il proprio atteggiamento* rinunciando in parte a *certi vantaggi, comodità e tipi di consumo* e si orienti verso *altri tipi di consumo* e valori. Potrebbe certamente risulterne un grande risparmio di energia. Permettendoci il lusso dell'«incuria» perdiamo poi un'altra quantità non trascurabile di energia.

Questa prima parte del potenziale di risparmio energetico è determinata dalla scala di valori sociali, culturali e personali dell'intera popolazione. Al riguardo l'influenza esercitata da misure tecnologiche è relativamente modesta e comunque indiretta, mentre potrebbe risultare efficace una selettiva politica d'informazione e d'educazione, nonché un'incisiva politica dei prezzi e tributaria. Tuttavia, occorre essere consapevoli del fatto che una riduzione dei consumi energetici ottenuta tramite un mutamento del modo di vivere potrebbe avere ripercussioni sfavorevoli anche sull'espansione economica.

5.3. Il risparmio energetico ottenuto grazie ad un migliore sfruttamento energetico (vedi più sopra schema del punto 4.3) può essere raggiunto incrementando il rendimento delle varie macchine e dei processi tecnologici, evitando le perdite di energia (per es. isolamento) e sfruttando il calore «perso» (produzione combinata calore/energia elettrica). Si potrebbe definire questa parte come potenziale tecnologico del risparmio energetico.

5.4. Lo studio Saint-Geours elenca, in accordo con varie ricerche, dei potenziali di risparmio energetico (allegati 6 e 7). Va tuttavia rilevato che si tratta di potenziali e che, indicandone il valore quantitativo, non si dà alcuna indicazione valida di come, e fino a che punto, si voglia, possa o debba sfruttarli.

5.5. Data l'attuale situazione il Comitato ritiene necessario porsi l'obiettivo di uno sfruttamento del potenziale di risparmio energetico. D'altro canto, una politica energetica realistica deve anche valutare fino a che punto sia ragionevole, utile ed auspicabile sfruttare, per motivi di politica generale, economica e sociale, il potenziale di risparmio energetico.

5.6. Il Comitato è consapevole che una simile differenziazione rappresenta un compito estremamente complesso e difficile, la cui soluzione esula dalla sfera di competenza del gruppo di esperti presieduto dal sig. Saint-Geours. Esso conviene con quanto affermato nella relazione, che occorrono cioè molte altre conoscenze, ricerche e lavori per poter affrontare adeguatamente il compito. Mancano per esempio studi sistematici sulle relazioni esistenti tra volume di investimenti e risparmio energetico, sulle ripercussioni che le misure volte a risparmiare energia hanno sull'occupazione e sull'ambiente, e che soli consentirebbero di stabilire un limite ragionevole all'utilizzazione del potenziale di risparmio energetico. In tale contesto vanno tenuti presenti anche gli aspetti strutturali e sociopolitici, per esempio il problema dell'obbligo dell'allacciamento in caso di un potenziamento della produzione combinata energia elettrica-calore.

6. Sostituzione di fonti energetiche

6.1. Ai fini della soluzione dei problemi energetici, il Comitato attribuisce la massima importanza alla questione della sostituzione di fonti di energia limitate e costose, ad esempio il petrolio col carbone e con l'energia nucleare e, a lungo termine, con fonti di energia rinnovabili. Va però rilevato che non è detto che una simile sostituzione contribuisca contemporaneamente alla dissociazione o alla riduzione dei consumi energetici. Una produzione intensificata di idrocarburi sintetici dal carbone farebbe ad esempio aumentare il consumo di energia primaria.

6.2. La questione della dipendenza della Comunità dalle importazioni assumerà in futuro grandissima importanza e di conseguenza anche la produzione in proprio di petrolio e la sua sostituzione con altre fonti di energia, quali il carbone o l'energia nucleare. Con ciò però non si ottiene né la dissociazione né il risparmio energetico.

6.3. A lungo termine assumerà importanza anche la sostituzione di fonti di energia non rinnovabili con altre rinnovabili. Tutti i paesi della Comunità dedi-

cano attualmente uno sforzo enorme alla ricerca di tecniche che consentano di utilizzare le fonti di energia rigenerative, e tali ricerche dovrebbero essere ulteriormente intensificate. Il Comitato sottolinea tuttavia l'importanza di valutare realisticamente il contributo di queste fonti di energia, considerando i tempi necessari a sviluppare tali tecniche e ad introdurle poi sul mercato. Ciò vale in particolare per le attività di biologia applicata ad ingegneria genetica, cui fa riferimento la relazione Saint-Geours al punto 3.2.6. Per poter sfruttare simili tecniche su scala industriale è necessario ancora un grande sforzo di ricerca e di sviluppo che richiederà tempi lunghi; si può quindi prevedere che non daranno risultati concreti in un prossimo futuro. La produzione di biomassa in grande quantità presuppone inoltre la disponibilità di vaste aree agricole e si pone quindi in situazione di concorrenza con la produzione alimentare.

7. Aspetti economici ed istituzionali della dissociazione

7.1. Il Comitato concorda con l'affermazione che il grado di realizzazione della dissociazione, o meglio il grado di realizzazione dei risparmi energetici, dipenderà in buona parte da fattori economici ed istituzionali, quali per esempio i costi d'investimento necessari o il comportamento dei consumatori. Esso ritiene però che l'affermazione generale di cui al punto 3.2.7 della relazione Saint-Geours «gli investimenti necessari per realizzare forti risparmi energetici sono relativamente modesti» sia troppo ottimistica. Il Comitato fa notare che gli investimenti necessari per realizzare risparmi energetici aumentano secondo una proporzione superiore a quella del risparmio realizzato e che inoltre si può calcolare l'entità economicamente ragionevole del risparmio solo sulla base di un raffronto con i costi necessari per ampliare l'offerta di energia.

7.2. A parere del Comitato, per valutare cosa sia possibile ottenere con il potenziale di sfruttamento razionale dell'energia teoricamente esistente, occorre disporre di ulteriori ricerche riguardanti in particolare gli investimenti necessari nei vari settori ed il conseguente risparmio energetico realizzabile.

8. Potenziale tecnologico di risparmio

8.1. Il Comitato condivide l'analisi formulata nel capitolo 4 dello studio Saint-Geours riguardante il potenziale tecnologico di risparmio energetico nei seguenti settori:

- trasporti,
- domestico e terziario,
- industria e agricoltura,

nonché nel campo della conversione e del trasporto di energia. Il Comitato ritiene tuttavia che sarebbe stato preferibile operare una distinzione più netta tra la dissociazione ottenuta grazie al risparmio energetico e grazie alla ristrutturazione economica (secondo la distinzione di cui al precedente capitolo 6).

8.2. Prima di procedere ad una modifica della struttura economica, comprimendo cioè in qualche modo alcuni settori industriali ad alto consumo energetico, quale mezzo per la dissociazione, il Comitato ritiene necessario analizzare gli effetti di una tale ristrutturazione su problemi quali mercato del lavoro, competitività e fabbisogno energetico.

8.3. Contrariamente a quanto affermato alla fine del punto 4.4. il Comitato considera che proprio il problema della conversione dell'energia esistano informazioni relativamente ampie riguardanti il rendimento realizzabile.

9. Prezzi energetici e formazione dei capitali: i due principali fattori economici per una maggiore dissociazione (capitolo 5 della relazione Saint-Geours)

9.1. Il Comitato condivide l'opinione secondo cui i prezzi costituiscono un fattore determinante per il consumo d'energia e per la ripartizione del mercato tra le varie fonti energetiche. Tuttavia, il mercato della Comunità europea non può certo essere visto, in termini di teoria economica, come un modello di libera economia di mercato. Accanto ai fattori di libera concorrenza, esso viene ampiamente determinato anche da monopoli tecnici (per es. nella distribuzione della corrente elettrica e del gas), da oligopoli (per es. la distribuzione del petrolio), nonché da interventi statali (per es. imposizione fiscale e sovvenzioni).

9.2. Nella relazione si accenna giustamente alla complessa problematica degli interventi pubblici nella formazione dei prezzi energetici e si evidenzia il fatto che una regolamentazione statale dei prezzi non promuove necessariamente il risparmio d'energia dal momento che la politica dei prezzi può benissimo essere influenzata anche da altri obiettivi politici, quali il rilancio dell'economia, la riduzione della disoccupazione o da preoccupazioni di politica fiscale.

9.3. Gli interventi statali sul sistema dei prezzi energetici hanno per esempio fatto sì che la quota dell'imposta nel prezzo finale della benzina ammonti a circa il 50%. In considerazione di ciò il Comitato dubita che «... orientarsi verso un sistema nel quale i prezzi dell'energia potessero rispecchiare correttamente almeno i veri costi di sostituzione del settore produttivo di energia...» (vedi punto 5.1.7) rappresenti un obiettivo realistico. Risulterebbe poi non poco problematico individuare i *veri* costi di sostituzione.

9.4. Il Comitato approva le conclusioni generali formulate in merito agli investimenti nell'attività economica globale ed alle sue ripercussioni sul consumo di energia, nonché quelle in merito all'importanza strategica degli investimenti nel settore energetico o per un'utilizzazione più razionale dell'energia. In considerazione della parte relativamente modesta detenuta attualmente dagli investimenti energetici nella formazione di valore aggiunto dell'intera economia e che, negli anni 1978—1980, ha rappresentato per la Comunità solo l'1,65 %, il sottocomitato non ritiene che l'industria abbia in linea di principio delle difficoltà a sostenere in futuro un fabbisogno più consistente di investimenti energetici.

10. Il fattore di produzione «lavoro»

10.1. La relazione propone a più riprese (punti 4.3.9, 5.1.8, 6.2.2 e 11.1.3) di analizzare attentamente se non sia possibile frenare la sostituzione del lavoro con energia alleggerendo sensibilmente le imposte e gli oneri sociali che gravano sul fattore di produzione «lavoro».

10.2. Dati i gravi problemi posti dalla disoccupazione il Comitato auspica che venga ulteriormente approfondito lo studio di questo argomento che può contribuire a realizzare i due obiettivi della piena occupazione e del risparmio energetico.

10.2.1. È necessario tuttavia che la questione sia esaminata secondo criteri obiettivi e che si tengano in debito conto le aspirazioni degli individui ad un lavoro fisico e mentale sempre più piacevole. La sostituzione di energia materiale con energia umana non può rappresentare un obiettivo da perseguire indistintamente ed isolato dal contesto della concorrenza internazionale.

10.2.2. Il problema degli oneri fiscali e sociali, che gravano sul fattore di produzione «lavoro» in base alle legislazioni dei singoli Stati membri — legislazioni peraltro tra loro divergenti — merita un'ampia analisi. Questa dovrà tener conto della necessità di giungere ad un sistema d'imposizione o tassazione neutro dal punto di vista competitivo.

11. La situazione economica generale

11.1. Il Comitato concorda in linea generale con l'analisi esposta nel capitolo 6.

11.2. A prima vista, sembra sussistere una contraddizione tra i punti 6.2.1 e 6.2.2. Al punto 6.2.1 si afferma che, per motivi di concorrenza, l'Europa non può permettersi di frenare l'aumento della produttività e che ciò darà luogo a breve termine a problemi d'occupazione. Occorre perciò evitare che la strategia

proposta al punto 6.2.2, che consiste nel creare nuovi posti di lavoro e nel sostituire l'energia con il lavoro, porti ad una calo della produttività.

12. Problemi istituzionali (capitolo 7)

12.1. L'evoluzione dell'attuale sistema energetico si basa chiaramente sull'interazione di fattori quali la tecnologia e l'organizzazione sociale. È tuttavia difficile condividere l'affermazione contenuta nella relazione secondo cui «questa organizzazione del sistema energetico ha contribuito all'instaurazione di una forte correlazione tra i consumi energetici e la crescita economica». Il settore privato ha infatti contribuito in ampia misura all'incremento dei consumi energetici. Inoltre nulla fa pensare che l'attuale sistema sia talmente rigido da non poter essere adeguato alla nuova situazione, o che in un sistema alternativo non centralizzato sia impossibile produrre energia in modo più efficiente o più economico utilizzando una qualsiasi fonte energetica alternativa disponibile.

12.2. Il Comitato riconosce che il sistema finanziario non è organizzato nel modo migliore per incoraggiare gli investimenti nel settore del risparmio di energia. Benché in questi ultimi anni i mezzi messi a disposizione dal sistema creditizio siano aumentati sensibilmente (anche nel settore privato), il Comitato desidera appoggiare il suggerimento contenuto nella relazione, e cioè che vengano create le premesse richieste per coinvolgere maggiormente gli istituti finanziari nel risparmio di energia.

13. L'importanza dei valori sociali, culturali e personali (capitolo 8)

13.1. Il Comitato è cosciente del fatto che il fabbisogno energetico dipende in ampia misura anche dal comportamento umano, che a sua volta è influenzato da valori sociali, culturali e personali. Il Comitato non ritiene però opportuno commentare nei dettagli il contenuto del capitolo in esame poiché si tratta di nessi molto complessi, non ancora sufficientemente analizzati.

13.2. Tuttavia l'affermazione contenuta al punto 8.2 «... e che il loro (degli uomini) lavoro... è finalizzato ad attività produttive» non sembra corrispondere alle attuali conoscenze psicologiche dei bisogni umani e non può certo fungere da sostegno al nuovo modello della società delineato al punto 8.5. Ancora oggi le condizioni di vita di molti abitanti dell'Europa non soddisfano i bisogni basilari di un'esistenza a misura d'uomo, ed in certi paesi extraeuropei la miseria umana è ben peggiore. Del resto una società che

conferisse priorità assoluta alla qualità rispetto alla quantità rischierebbe di dedicarsi ad un culto elitario se non tenesse conto dei bisogni legittimi di quanti non possono nemmeno operare una scelta tra qualità e quantità.

14. Scenari globali (capitolo 9)

L'estendersi negli ultimi anni del numero di scenari energetici ha portato ad una loro sopravvalutazione. Infatti, che ciò avvenga intenzionalmente o meno, essi non possono rappresentare un'esatta proiezione del futuro, o di un futuro. Le osservazioni di cui al punto 9.4 della relazione Saint-Geours prendono lo spunto da uno scenario di Colombo e Bernardini. Tale scenario è basato su una configurazione della società ben diversa da quella che è venuta sviluppandosi in Europa nel corso degli ultimi secoli. Ciò può facilmente dare adito a malintesi, nel senso che lo scenario in questione potrebbe essere ritenuto un obiettivo per il futuro dell'Europa. Il Comitato tiene a sottolineare che un simile obiettivo non può essere accettato se non è stato oggetto di un approfondito dibattito anche a livello politico.

15. La strategia (capitolo 10)

15.1. Il Comitato concorda con il contenuto del capitolo, ma desidera sottolineare alcuni aspetti salienti.

15.2. Esso approva in particolare l'osservazione secondo cui alla creazione di posti di lavoro e alla tutela dell'ambiente va attribuita un'importanza pari a quella del problema energetico.

15.3. Anche il Comitato è convinto che per realizzare seri progressi sul fronte di un uso più razionale dell'energia sia necessaria un'adeguata crescita economica, anche se viene così a crearsi una situazione paradossale, perché una tale strategia a lungo termine può provocare nel breve periodo un aumento della domanda di energia e di conseguenza portare ad una crisi, a causa della grande dipendenza dalle importazioni dei paesi CEE.

15.4. Il Comitato ribadisce l'affermazione fondamentale contenuta nel punto 10.3, che costituisce un'efficace sintesi dell'intera dimostrazione economica.

16. Osservazioni sulle raccomandazioni (capitolo 11)

16.1. Pur concordando con la maggior parte delle osservazioni formulate nell'11° capitolo, il Comitato desidera formulare talune osservazioni.

16.2. Nel punto 11.1.1 viene ritenuta indispensabile «un'azione vigorosa e coerente» che sia compresa od appoggiata dai cittadini degli Stati membri, ma non viene indicata la via da seguire per condurre in porto un'azione di così ampio respiro. È presumibile che non sia sufficiente stabilire delle norme, dei programmi di ricerca e di sviluppo comuni o creare una banca dei dati europea. Il Comitato chiede quindi alla Commissione ed agli Stati membri della Comunità di elaborare e decidere al più presto alcuni principi fondamentali per una politica comunitaria dell'energia e di renderla poi operante.

16.3. Il Comitato approva la richiesta di fissare delle norme comuni. Andrebbero però anche valutate le risorse necessarie per controllarne l'osservanza.

16.4. Per quanto riguarda i prezzi dell'energia, il Comitato rimanda all'analisi formulata più sopra al punto 9 in merito ai prezzi ed alla formazione dei capitali.

16.5. Nell'ultimo capoverso del punto 11.2.5 della relazione si raccomanda: «... che le misure tendenti a razionalizzare l'impiego dell'energia, di qualsiasi natura siano, vengano finanziate dai poteri pubblici almeno fino al livello in cui il risultato (l'energia risparmiata per unità di conto) sia uguale al costo marginale degli approvvigionamenti». Il Comitato non ritiene possibile valutare i costi marginali in termini tanto precisi da poterli usare quale metro per il finanziamento pubblico. Si tratta infatti inevitabilmente di tempi lunghi e per poter stabilire tali costi sarebbe necessario conoscere in anticipo l'evoluzione a lungo termine dei prezzi energetici.

16.6. Il Comitato, pur ammettendo che alcuni progetti di risparmio energetico possano rappresentare un buon affare, si guarderebbe dal formulare aspettative esagerate.

16.7. Il Comitato non può che approvare il punto 11.3 della relazione Saint-Geours, perché grazie alla motivata elaborazione di nuove e approfondite conoscenze, in futuro si potranno e si dovranno prendere le decisioni necessarie partendo da una base più solida.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1981.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Tomas ROSEINGRAVE

ALLEGATO**al parere del Comitato economico e sociale****Emendamenti respinti**

I seguenti emendamenti, presentati conformemente al regolamento interno, sono stati respinti in sede di dibattito:

Pagina 36, punto 6.1

Modificare come segue:

«Ai fini della soluzione dei problemi energetici il Comitato considera molto importante una più grande diversificazione delle fonti di energia esistenti e, a lungo termine, lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili. Va però rilevato che non è detto che una simile diversificazione e un tale sviluppo . . . ecc.».

Esito della votazione

Voti favorevoli: 32; voti contrari: 39; astensioni: 4.

Pagina 36, punto 6.3

Modificare come segue la seconda frase:

«Tutti i paesi della Comunità si stanno adoperando, anche se in misura insufficiente, alla ricerca di tecniche . . . ecc.».

Modificare come segue la terza frase:

«Tali fonti di energia divergono ancora fortemente tra di loro per quanto riguarda il livello di sviluppo e le possibilità di applicazione pratica. L'uso di fonti di energia rinnovabili, ad esempio il calore solare (a bassa temperatura), le turbine eoliche e l'energia idrica, può essere diffuso sin da ora. I problemi derivanti dall'impiego crescente del carbone e dell'energia nucleare rendono più impellente che mai stimolare un ulteriore sviluppo di tali fonti di energia rigenerative. Il Comitato è più scettico nei confronti di altre fonti rinnovabili. Ciò vale in particolare . . . ecc.».

Esito della votazione

Voti favorevoli: 33; voti contrari: 53; astensioni: 9.

Pagina 37, punto 7.1

Aggiungere alla fine del capoverso:

« . . . offerta di energia, a prescindere da considerazioni in materia di gestione dell'ambiente e delle materie prime».

Esito della votazione:

Voti favorevoli: 34; voti contrari: 52; astensioni: 5.

Pagina 37, punto 8.2

Aggiungere il seguente testo:

«Nondimeno siffatta ristrutturazione dovrà essere intrapresa con energia, in quanto appare che l'aumento dei prezzi energetici determinerà difficoltà di ordine economico in un determinato ramo industriale o in un suo settore».

Esito della votazione

Voti favorevoli: 7; voti contrari: 60; astensioni: 14.

Pagina 38, punto 13.2

Sopprimere la prima frase:

«Tuttavia l'affermazione contenuta al punto 8.2 "... e che il loro (degli uomini) lavoro ... è finalizzato ad attività produttive" non sembra corrispondere alle attuali conoscenze psicologiche dei bisogni umani e non può certo fungere da sostegno al nuovo modello della società delineato al punto 8.5».

Motivazione

Dopo avere affermato al punto 13.1 che «si tratta di nesi molto complessi, non ancora sufficientemente analizzati», al punto seguente il progetto di parere assume un atteggiamento decisamente negativo nei confronti degli orientamenti delineati al capitolo della relazione Saint-Geours *riaffutando* il modello di società delineato al punto 8.5.

Ciò risulta in contraddizione con quanto affermato al punto 13.1.

Esito della votazione:

Voti favorevoli: 32; voti contrari: 46; astensioni: 13.

Pagina 39, punto 16.6

Modificare come segue:

«Pur ammettendo che alcuni progetti di risparmio energetico possano rappresentare un buon affare, e che guardando all'avvenire siano anche estremamente necessari, il Comitato reputa nondimeno che non vadano sottovalutati i sacrifici che saranno necessari sul piano economico e finanziario.».

Esito della votazione

Voti favorevoli: 25; voti contrari: 51; astensioni: 14.

I seguenti brani del progetto di parere del Comitato sono stati sostituiti da emendamenti accolti in sede di dibattito:

«12.2. A parere del Comitato le critiche secondo le quali il sistema finanziario non è orientato a sostenere il finanziamento di progetti d'investimento (vedi punto 7.3.2.5) non sono pertinenti. Proprio negli ultimi anni sono aumentati sensibilmente i mezzi messi a disposizione dal sistema creditizio per realizzare misure di risparmio energetico (anche nel settore privato)».

Esito della votazione

All'unanimità.

Pagina 38, punto 13.2, ultima frase

«Una società che conferisca priorità assoluta alla qualità rispetto alla quantità rischia di dedicarsi ad un culto elitario e non tiene conto dei bisogni legittimi di quanti non possono nemmeno operare una scelta tra qualità e quantità».

Esito della votazione

All'unanimità.

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aromatizzanti ad uso alimentare ed alle materie prime per la loro produzione

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 144 del 13 giugno 1980, pagina 9.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 12 giugno 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 185^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 100,

vista la richiesta di parere — presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 12 giugno 1980 — in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aromatizzanti ad uso alimentare ed alle materie prime per la loro produzione,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» l'incarico di predisporre il parere e la relazione in materia (decisione del 1° luglio 1980),

visto il parere adottato dalla predetta sezione il 4 febbraio 1981,

vista la relazione presentata dal sig. Ramaekers, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 26 febbraio 1981 (185^a sessione plenaria del 25 e 26 febbraio 1981),

HA ADOTTATO,

con 75 voti favorevoli, 4 contrari e 5 astensioni,

IL SEGUENTE PARERE:

1. Osservazioni generali

1.1. Fatte salve le osservazioni riportate in appresso, il Comitato è favorevole alla proposta di direttiva elaborata dalla Commissione che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aromatizzanti ad uso alimentare e alle materie prime per la loro produzione.

1.2. Esso riconosce l'utilità di prendere disposizioni regolamentari in questo campo per:

- ridurre o evitare gli ostacoli agli scambi all'interno del mercato comune e creare condizioni di concorrenza uguali per tutti i produttori;
- tener conto, al livello più elevato, delle esigenze in materia di protezione della salute umana;
- soddisfare le esigenze dell'utilizzatore e del consumatore in materia d'informazione.

1.3. In linea di massima, il Comitato non intende rimettere in discussione il principio degli elenchi positivi, come già ha confermato all'atto dell'esame delle direttive sugli additivi⁽¹⁾.

1.4. Tuttavia esso è consapevole delle difficoltà poste nel caso specifico dall'applicazione di tale principio.

(1) Vedi ad esempio GU n. C 113 del 7. 5. 1980 (coloranti) e GU n. C 348 del 31. 12. 1980 (conservativi — antiossidanti).

pio soprattutto a causa del carattere complesso della classificazione, della specificazione e della valutazione tossicologica degli aromatizzanti.

1.5. Esso propone pertanto che gli elenchi positivi, in altre parole le direttive specifiche che permetteranno di applicare l'articolo 5 della direttiva-quadro, vengano elaborati gradualmente, partendo da gruppi di sostanze o prodotti che sembrano essere i più importanti dal punto di vista della salute.

2. Osservazioni particolari

Articolo 1

2.1. Il Comitato ritiene che nella definizione «preparazione aromatica artificiale» la formulazione «oppure non esclusivamente dal prodotto aromatizzante naturale o dall'alimento» andrebbe sostituita con quanto segue: «o se contiene uno o più aromatizzanti artificiali». In effetti questa formulazione risponde meglio alle condizioni previste in materia di etichettatura (articolo 10, paragrafo 3).

Articolo 5

2.2. Viste le difficoltà inerenti alla messa a punto di elenchi positivi e al controllo della loro applicazione, il Comitato propone la seguente formulazione:

«Conformemente alla procedura di cui all'articolo 100 del trattato, il Consiglio metterà a punto, gradualmente e per mezzo di direttive specifiche, disposizioni applicabili a taluni gruppi di aromatizzanti, cominciando tuttavia dai gruppi a suo giudizio più importanti dal punto di vista della salute.

Tali direttive specifiche comprendono in particolare elenchi di sostanze o di prodotti il cui uso è autorizzato ad esclusione di tutte le altre:

- a) sostanze aromatizzanti artificiali;
- b) sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali;
- c) materie prime per la produzione di preparazioni aromatiche (artificiali e naturali);

- d) materie prime per la produzione di aromatizzanti naturali;
- e) additivi necessari per la produzione e il magazzinaggio degli aromatizzanti;
- f) prodotti usati per sciogliere o diluire aromi;
- g) sostanze coadiuvanti (ad esempio solventi di estrazione) necessarie per la produzione.

Il Consiglio definirà le condizioni di impiego delle sostanze e prodotti di cui alle lettere e), f) e g)».

Articolo 10

2.3. Il Comitato auspica che per tener conto delle esigenze dei consumatori in materia di informazione, le menzioni «riprodotto» o «artificiale» figurino sempre sugli aromatizzanti destinati al consumatore finale.

2.4. Secondo il Comitato, il termine «naturale» dovrebbe poter essere utilizzato nell'etichettatura di talune preparazioni aromatiche naturali composte esclusivamente da una sola sostanza (esempio: mentolo).

2.5. Esso propone pertanto la seguente formulazione per il secondo paragrafo:

«La parola "naturale", o qualsiasi altra parola avente essenzialmente lo stesso significato, può essere usata soltanto per aromatizzanti la cui componente aromatizzante contiene esclusivamente:

- preparazioni aromatiche naturali;
- sostanze aromatizzanti naturali equivalenti alla componente aromatica del prodotto aromatizzante naturale o del prodotto alimentare dal quale vengono isolate».

Articolo 14

2.6. Si dovrebbero prevedere dei termini che tengano conto dell'attuazione progressiva dell'articolo 5, così come proposto in precedenza.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1981.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Tomas ROSEINGRAVE

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Emendamento respinto

Il seguente emendamento, presentato conformemente al regolamento interno, è stato respinto nel corso dei dibattiti:

Pagina 43, punto 2.2, secondo capoverso

Modificare come segue:

«Conformemente alla procedura di cui all'articolo 100 del trattato, il Consiglio metterà a punto, gradualmente e per mezzo di direttive specifiche, disposizioni applicabili a taluni gruppi di aromatizzanti, cominciando tuttavia dai gruppi a suo giudizio più importanti dal punto di vista della salute. *Gli aromatizzanti naturali ricavati da prodotti alimentari dovrebbero quindi essere tutti inclusi con questa denominazione in un elenco positivo*».

Motivazione

Come sempre c'è da dubitare se istituendo elenchi positivi si terrà conto delle esigenze legittime dei consumatori, visto e considerato il numero elevato di aromatizzanti: questo anche se nel parere in esame si contempla la possibilità di disciplinare gradualmente i singoli aromatizzanti, la qual cosa equivale già ad un certo miglioramento rispetto alla proposta presentata dalla Commissione.

Nell'industria alimentare e degli aromatizzanti vi sono oggi all'incirca 4 000 sostanze aromatiche diverse. In teoria sarebbe possibile inserire questo elevato numero di aromatizzanti in elenchi positivi; la cosa pone però gravi problemi, come giustamente dimostrato nel parere in esame. Soprattutto, però, questo sistema basato su elenchi positivi esclusivi rende praticamente impossibili in necessari controlli da effettuare nell'interesse del consumatore. Si può pensare che mediante controlli effettuati alla frontiera o nel paese stesso sulle merci importate e su quelle prodotte all'interno di un paese vi siano buone possibilità di scoprire l'impiego di sostanze vietate. I funzionari addetti ai controlli si troveranno però di fronte ad un compito impossibile in quanto all'atto del controllo dei prodotti dovranno cercare certe sostanze non ben definite la cui sola caratteristica è quella di non figurare in un elenco positivo. Tali funzionari saranno praticamente costretti a cercare qualcosa di cui non sanno nulla. Quando però si effettuano controlli per individuare sostanze sospette e ciò ai fini della protezione dei consumatori, si dovrebbero poter inserire dette sostanze in un elenco negativo, e in tal senso l'allegato II della proposta di direttiva della Commissione offre un punto di riferimento molto interessante.

La proposta di direttiva della Commissione, così come il parere in esame, partono dal principio secondo cui in base alle vigenti disposizioni della legislazione sui generi alimentari gli additivi contenuti nei prodotti alimentari vanno inseriti in un elenco positivo e quindi anche gli aromatizzanti devono figurare in un elenco analogo. Se però vengono ricavati da prodotti alimentari gli aromatizzanti sono essi stessi prodotti alimentari e non additivi. Inserirli in un elenco positivo sarebbe contrario alle vigenti disposizioni della legislazione sui generi alimentari.

Tuttavia in questo caso si tratterebbe soltanto di un problema formale soprattutto se, come ha sostenuto lo stesso rappresentante della Commissione nel corso della riunione della sezione, si considera la possibilità di inserire tutti gli aromatizzanti ricavati da prodotti alimentari con questa denominazione in un elenco positivo. In tal modo verrebbe trovata praticamente per la maggior parte degli aromatizzanti una regolamentazione accettabile, anche se formalmente verrebbe esteso a questi aromatizzanti il principio degli elenchi positivi. Nel contempo si prenderebbe in considerazione la stragante maggioranza degli aromatizzanti e si introdurrebbe una regolamentazione facilmente attuabile.

Per dare un'idea dell'importanza relativamente modesta che rivestono gli aromatizzanti per l'alimentazione dell'uomo si rimanda alle seguenti cifre:

Il consumo annuo complessivo di alimenti pro capite nella Repubblica federale di Germania è valutato a 740 kg. In base alla disposizione della legislazione sui generi alimentari vigente nella Repubblica federale di Germania, ciò corrisponde solo a 8,5 g circa di aromatizzanti pro capite all'anno. Questo quantitativo di sostanza aromatizzante risulta a sua volta così suddiviso:

6,4 g naturale
1,8 g identico al naturale
0,3 g artificiale.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 12; voti contrari: 63; astensioni: 4.

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e del regolamento (CEE) n. 574/72, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 303 del 20 novembre 1980, pagina 7.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 31 ottobre 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 185^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere — presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 31 ottobre 1980 — in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,

vista la decisione del proprio presidente di affidare alla sezione «affari sociali» l'incarico di predisporre il parere e la relazione in materia (decisione del 10 novembre 1979),

visto il parere adottato dalla sezione il 12 febbraio 1981,

vista la relazione presentata dal sig. Ammundsen, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 26 febbraio 1981 (185^a sessione plenaria del 25 e 26 febbraio 1981),

HA ADOTTATO,

con 67 voti favorevoli, 8 contrari e 12 astensioni,

IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato approva la proposta della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1981.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Tomas ROSEINGRAVE

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

I seguenti emendamenti sono stati respinti nel corso dei dibattiti:

Pagina 45

1. Completare come segue:

«Il Comitato economico e sociale approva la proposta della Commissione, fatti salvi gli articoli 1, primo paragrafo (modifica dell'articolo 22, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 1408/71) e 4, primo e quarto paragrafo (modifica degli articoli 17, secondo paragrafo, e 60, secondo paragrafo del regolamento (CEE) n. 574/72) in merito ai quali formula le seguenti osservazioni e proposte:»

2. Aggiungere quanto segue:

«Articolo 1 della modifica (articolo 22, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 1408/71)

1. Il Comitato ritiene che la proposta della Commissione tendente a ridurre il diritto di assistenza sanitaria ai lavoratori ed ai loro familiari con la modifica dell'articolo 22, paragrafo 2, e del regolamento (CEE) n. 1408/71 sia del tutto inaccettabile, almeno nella formulazione attuale e con le motivazioni accampate dalla Commissione.

1.1. Innanzitutto la Commissione parla di abusi: evidentemente rispetto alla normativa nazionale e comunitaria in vigore. Il Comitato conviene sull'esigenza di evitare ogni e qualsiasi abuso colpendo adeguatamente le strutture sanitarie e amministrative che se ne rendono responsabili.

1.2. In secondo luogo, il Comitato ritiene che la prevista autorizzazione non possa essere rifiutata nel caso in cui venga riscontrata, dall'organismo dello Stato che concede l'autorizzazione, un'esigenza sufficientemente fondata alla prestazione richiesta, e non erogata dalle proprie strutture, o che il ritardo con cui questa potrebbe essere erogata sia tale da potere pregiudicare la salute dell'assicurato.

1.3. Al fine di ridurre gradualmente le evenienze contemplate dal precedente punto 1.2, il Comitato invita la Commissione a promuovere più decisamente l'armonizzazione dei sistemi delle prestazioni nel settore della sanità, nonché il rapido adeguamento delle strutture sanitarie nei paesi e nelle regioni dove permangono gravemente carenti».

Esito della votazione

Voti favorevoli: 17; voti contrari: 37; astensioni: 5.

Aggiungere quanto segue:

«Articolo 4 della modifica (articoli 17, secondo paragrafo, e 60, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 574/72)

2. Il Comitato ritiene che la questione del titolo attestante il diritto di un lavoratore occupato in uno Stato membro di ottenere in un altro Stato membro dove risiede prestazioni nel campo dell'assistenza malattia-maternità ed in quello dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro-malattie professionali, debba essere affrontata più in profondità di quanto la Commissione non faccia con la proposta di modifica di cui all'articolo 4 della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e del regolamento (CEE) n. 574/72, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.

2.1. La disposizione infatti dovrebbe prevedere che il lavoratore interessato possa beneficiare, per sé e per i propri familiari, delle prestazioni citate anche nel caso di residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui lavora, esibendo esclusivamente la documentazione che gli dà diritto alle prestazioni nel paese di lavoro.

2.2. Il documento attestante tale diritto deve rimanere valido sino a comunicazione in contrario all'istituto del luogo di residenza. La norma è valida per tutti i paesi membri. Gli articoli 17, paragrafo 2, e 60, paragrafo 2, vanno dunque modificati in questo senso».

Esito della votazione

Voti favorevoli: 22; voti contrari: 49; astensioni: 8.

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 264 dell'11 ottobre 1980, pagina 6.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 11 luglio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 99, 100 et 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 185^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 febbraio 198.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare gli articoli 99, 100 e 198,

vista la richiesta di parere — presentata dal Consiglio delle Comunità europee l' 11 luglio 1980 — in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati,

visto il proprio regolamento interno, e in particolare gli articoli 22, 46 e 47,

vista la decisione presa dal presidente il 13 agosto 1980, e successivamente confermata dall'ufficio di presidenza il 23 settembre 1980, di affidare alla sezione «affari economici e finanziari» l'incarico di predisporre il parere in materia,

visti i precedenti pareri del CES sulle tappe di armonizzazione delle imposte indirette sui tabacchi lavorati⁽¹⁾,

vista la relazione presentata dal relatore Miller,

visto il parere espresso dalla suddetta sezione nel corso della riunione del 20 gennaio 1981,

visto quanto deliberato dalla propria assemblea il 25 febbraio 1981 (185^a sessione plenaria del 25 e 26 febbraio 1981),

HA ADOTTATO,

all'unanimità,

IL SEGUENTE PARERE:

1. L'armonizzazione delle imposte indirette continua ad essere un elemento essenziale nell'evoluzione della Comunità verso la piena unione economica e monetaria. Se si vuole che la comunità diventi in definitiva un mercato comune in senso pieno, avente le caratteristiche di mercato interno unitario, è necessario armonizzare la struttura delle imposte indirette in modo tale da non falsare le condizioni di concorrenza all'interno dei vari mercati nazionali e da non ostacolare nella Comunità la libera circolazione dei prodotti oggetto dell'imposta.

2. Da quando è stato emesso il precedente parere del Comitato in merito alle imposte sui tabacchi, la Comunità ha fatto un passo importante verso l'armonizzazione fiscale con l'adozione della direttiva del Consiglio 77/388/CEE⁽²⁾. Questa sesta direttiva sull'armonizzazione dell'imposta sul valore aggiunto prevedeva norme comuni nell'applicazione di quel tipo di imposta e una base imponibile uniforme. L'imposta sul tabacco resta tuttavia l'unico tipo di imposizione indiretta della Comunità per il quale si siano finora compiuti dei progressi d'armonizzazione delle varie strutture.

⁽¹⁾ GU n. C 204 del 30. 8. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977.

3. Per quanto riguarda il tabacco, il Comitato si compiace dell'adozione, il 18 dicembre 1978, della direttiva del Consiglio 79/32/CEE⁽¹⁾ sulla definizione e classificazione, a fini fiscali, dei vari gruppi di prodotti di tabacco lavorato: sigari, tabacco da fumo, ecc. La direttiva costituisce un presupposto necessario a qualunque proposta d'armonizzazione dell'imposizione dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e rappresenta, di per sé, un'eliminazione, piccola ma significativa, di un ostacolo agli scambi di talune categorie di tabacco lavorato fra i paesi della Comunità.

4. Nella prima direttiva del Consiglio sull'armonizzazione sulle imposte che gravano sul tabacco (72/424/CEE) si è deciso che l'imposta sulle sigarette nella Comunità deve essere formata in parte da un elemento specifico (un importo fisso per mille sigarette) e in parte da un elemento ad valorem calcolato in base al prezzo al dettaglio. Il preambolo alla direttiva sottolinea l'importanza della libera concorrenza. L'armonizzazione dell'imposta viene concepita come un processo durante il quale i fattori che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e falsare le condizioni di concorrenza, sia a livello nazionale che comunitario, devono essere progressivamente eliminati dai sistemi fiscali, e soppressi interamente entro la tappa finale.

5. L'articolo 4, paragrafo 3, della prima direttiva stabilisce inoltre che nella fase finale

— in tutti gli Stati membri viene stabilito per le sigarette lo stesso *rapporto* tra l'imposta proporzionale e quella specifica;

e ciò deve essere compiuto in modo che

— la gamma dei prezzi di vendita al minuto rifletta *equamente* il divario dei prezzi di cessione dei fabbricanti.

Nel mettere a punto le proposte di nuove tappe di armonizzazione, la Commissione ha dovuto tener conto di questi due criteri.

6. Per la seconda tappa dell'armonizzazione fiscale la Commissione ha proposto di restringere i limiti di discrezionalità che hanno gli Stati per variare il rapporto tra imposta specifica e imposta ad valorem. Il Consiglio ha convenuto che durante la seconda tappa, che è diventata operativa il 1° luglio 1978 e scade alla fine dell'80, l'elemento specifico dovrebbe essere compreso fra il 5 % e il 55 % dell'imposta totale (considerando insieme accisa e IVA) per le sigarette della classe di prezzo più richiesta in ogni paese. Tuttavia, la Commissione all'epoca non ha presentato alcuna proposta circa la struttura finale di imposta verso cui

dovrebbe tendere il processo di convergenza e nell'ambito del Consiglio non si è raggiunto alcun accordo su tale punto in sede di esame della seconda tappa. Il motivo di questa mancanza di accordo è che non vi era, e tuttora non vi è convergenza all'interno della Comunità sull'interpretazione da dare alla parola «equamente» di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della prima direttiva e di conseguenza non esiste un'opinione concorde sul significato di «equo» rapporto fra imposta specifica ed imposta ad valorem.

7. Nel parere del 1976 il Comitato economico e sociale invitava la Commissione ad avanzare quanto prima, durante la seconda tappa, proposte per la tappa finale di armonizzazione. Il Comitato, tuttavia, aggiungeva che erano necessari nuovi ampi studi in materia prima che fosse possibile formulare tali proposte, e che siffatto studio avrebbe dovuto includere una piena valutazione degli effetti sociali ed economici non solo della struttura fiscale, ma anche degli altri ostacoli alla parità e all'equità della concorrenza sul mercato comunitario. Il Comitato continuava affermando che, in caso contrario, l'armonizzazione condotta unicamente nel campo fiscale poteva aggravare piuttosto che ridurre le distorsioni di concorrenza nell'intera Comunità.

8. Per la terza tappa di armonizzazione, che va dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1986⁽²⁾, la Commissione ha proposto che l'elemento specifico dell'accisa, espressa in percentuale dell'imposta totale (accisa + IVA) per la classe di prezzo più richiesta, dovrebbe articolarsi come segue:

- nel 1981 e nel 1982: non inferiore al 5 % nè superiore al 55 % (come ora);
- nel 1983 e nel 1984: non inferiore al 7,5 % nè superiore al 42,5 %;
- nel 1985 e nel 1986: non inferiore al 10 % nè superiore al 35 %.

9. La Commissione non ha ancora formulato una proposta ufficiale per la tappa finale in quanto lo ritiene per il momento prematuro, poichè sarebbe necessario in ogni caso un lungo periodo di adattamento prima di giungere alla sua attuazione, e poichè in alcuni Stati membri i mercati delle sigarette sono attualmente in fase di rapida evoluzione. Esso riconosce tuttavia che la Comunità non può continuare su questa strada senza avere un'idea chiara del traguardo da raggiungere e pertanto propone una possibile struttura finale che dovrebbe servire da «punto

⁽²⁾ Poiché il Consiglio non ha potuto deliberare sulla suddetta proposta entro il 31 dicembre 1980, il 22 dicembre 1980 ha preso la decisione (n. 80/1275/CEE, GU n. L 375 del 31. 12. 1980) di estendere la seconda tappa fino al 30 giugno 1981. Il Comitato, in un parere del 10 dicembre 1980, ha approvato tale proroga della 2ª tappa (doc. CES 1350/80).

⁽¹⁾ GU n. L 10 del 16. 1. 1979.

di riferimento» per la tappa finale e ridurre in tal modo l'incertezza sull'obiettivo perseguito. Per la tappa finale, la Commissione suggerisce, come elemento specifico, il 20 % dell'imposta totale riscossa sulle sigarette della categoria di prezzo più richiesta in ciascun paese.

10. Qualora il Consiglio accettasse l'attuale proposta, gli Stati membri non sarebbero naturalmente vincolati formalmente all'obiettivo proposto dalla Commissione per la tappa finale. Secondo il Comitato, tuttavia, accettandola, il Consiglio prenderebbe una decisione che porterebbe logicamente ad una struttura contraddistinta, nella tappa finale, da un elemento specifico del 20 %.

11. Basandosi sulle informazioni di cui dispone, il Comitato non ritiene che tale risultato sia positivo. Per quanto gli risulta, le conclusioni della Commissione su come dovrebbe essere articolata l'ultima tappa non sono basate su studi del tipo che il Comitato, nel parere da esso adottato nel 1976⁽¹⁾, riteneva essenziali. Esse si impennano invece su quello che la Commissione stessa nella relazione introduttiva riconosce essere un approccio incompleto basato su ipotesi generali.

12. Inoltre, il Comitato non è d'accordo con la proposta della Commissione in quanto essa poggia su una modifica progressiva dei rapporti fissi (minimo e massimo) fra l'elemento specifico e quello ad valorem dell'imposta.

13. Nel parere del 1976, il Comitato metteva in dubbio l'ipotesi che il modo migliore per armonizzare l'imposta sulle sigarette nella Comunità consistesse nel cercare di giungere allo stesso rapporto fra elemento specifico e elemento ad valorem dell'imposta in tutti gli Stati membri. In tutti e dieci gli Stati membri, l'imposta assorbe il 57 % o più del prezzo delle sigarette; in sette di essi più del 70 %; e in uno (Danimarca) fino all'88 %. A questi altissimi livelli di imposta, l'aliquota dell'imposta ad valorem incide sulle condizioni di concorrenza più di ogni altro elemento della struttura fiscale. Ciò avviene a causa del fortissimo effetto «moltiplicatore» che un'elevata imposta ad valorem ha sui prezzi di cessione del produttore. Ogni variazione nel prezzo franco fabbrica si moltiplica varie volte, ripercuotendosi poi sul livello del prezzo al dettaglio.

14. Dato che l'obiettivo è di eliminare gli elementi del sistema fiscale che provocano distorsioni o limitazioni della concorrenza, è auspicabile orientarsi verso l'armonizzazione dell'elemento dell'imposta ad valorem piuttosto che continuare a seguire l'attuale approccio che è quello di cercare di armonizzare il

rapporto fra l'elemento ad valorem e l'elemento specifico.

15. L'elemento ad valorem è formato in parte dall'accisa ad valorem ed in parte dall'imposta sul valore aggiunto. La sua armonizzazione comporterebbe che l'aliquota combinata di queste due imposte verrebbe ad essere la stessa per tutte le sigarette in vendita nella Comunità. Gli Stati membri resterebbero liberi di fissare la loro aliquota di imposta sul valore aggiunto, ma dovrebbero poi stabilire l'aliquota di accisa ad valorem in modo tale che l'aliquota unificata delle due imposte risulti conforme al livello concordato per tutta la Comunità. Gli Stati membri resterebbero anche liberi di fissare la loro aliquota di accisa specifica, e questo margine di libertà consentirebbe loro di fissare l'imposta sulle sigarette a qualsiasi livello globale dovessero ritenere necessario per soddisfare le loro esigenze fiscali nazionali.

16. Anche se non risolverebbe tutti i problemi che finora hanno impedito di giungere ad un accordo sulla tappa finale, quest'approccio sarebbe preferibile all'attuale sforzo di armonizzare il rapporto fra l'elemento ad valorem e l'elemento specifico e costituirebbe probabilmente un'impostazione più flessibile in una Comunità ampliata.

17. Il comitato raccomanda pertanto che l'articolo 4, paragrafo 3 della prima direttiva, sia così modificato:

«Nella fase finale dell'armonizzazione delle strutture, l'aliquota combinata d'imposta proporzionale (cioè, la somma delle aliquote dell'accisa proporzionale e dell'imposta sulla cifra d'affari calcolata sul prezzo di vendita al dettaglio) dovrà essere uguale per le sigarette di tutti gli Stati membri, e tale da non falsare le condizioni di concorrenza sui mercati nazionali o da impedire la libera circolazione delle sigarette nella Comunità».

18. Il Comitato ritiene che l'obiettivo debba essere quello di trovare una soluzione, compatibile con tale raccomandazione, che possa essere ragionevolmente presentata come una soluzione pratica per l'intera Comunità nella tappa finale di armonizzazione dell'imposta, tenendo conto degli interessi di coloro che operano sul mercato (produttori di tabacco, fabbricanti, importatori e distributori), della struttura e dei livelli d'occupazione di tali settori, come pure degli interessi dei consumatori e dei governi per i quali l'imposta sui tabacchi rappresenta una fonte importante di entrate.

19. Qualunque proposta orientata verso questa soluzione deve poggiare su uno studio sociale ed economico esaustivo, come chiesto dal Comitato nel 1976. Tale studio dovrebbe tener conto almeno dei seguenti aspetti:

(1) GU n. C 204 del 30. 8. 1976.

- a) effetto delle varie combinazioni di imposta ad valorem e imposta specifica
- sulla struttura dell'occupazione nei settori della produzione e della distribuzione delle sigarette,
 - sulle condizioni di concorrenza e sulla redditività di queste attività sui mercati nazionali, e
 - sulla concorrenza nel commercio intracomunitario

considerando gli sviluppi della politica della concorrenza a livello comunitario in rapporto all'industria delle sigarette.

- b) Influenza della struttura dell'accisa sulla gamma di scelta del consumatore.
- c) Problema specifico della penetrazione delle importazioni in Francia ed in Italia, e sue conseguenze per la produzione di tabacco nella Comunità compresa la Grecia, tenendo conto dell'esistenza di scorte eccedentarie per talune varietà di tabacco prodotto nella Comunità.
- d) Rapporto tra l'inasprimento dell'imposta e l'incremento di prezzo delle sigarette, a seconda delle diverse combinazioni d'imposta ad valorem e d'imposta specifica; struttura fiscale più idonea a fornire al governo un gettito stabile in un mercato competitivo sotto il profilo dei prezzi ed effetto dell'inflazione su questo aspetto della politica delle imposte indirette.

20. Uno studio del genere richiederà più tempo di quello concesso dall'estensione di sei mesi proposta dalla Commissione per l'attuale tappa d'armonizzazione. Perché si disponga del tempo necessario, il Comitato ritiene di dover ora raccomandare un ulteriore prolungamento della tappa attuale (l'elemento specifico rimarrebbe compreso fra il 5 % e il 55 % dell'imposta totale per la categoria di prezzo più richiesta).

Questioni supplementari

21. Oltre alla proposta principale che riguarda il rapporto tra imposta ad valorem ed imposta specifica, la Commissione avanza altre tre proposte.

22. Gli Stati membri possono imporre un'accisa minima, ad un'aliquota interamente specifica, purché essa non superi il 90 % dell'importo totale dell'accisa, specifica e ad valorem, che grava sulle sigarette della categoria di prezzo più richiesta. Cinque Stati membri si sono avvalsi di questa possibilità. Essa intende fornire una limitata protezione contro la concorrenza anormale che potrebbe essere favorita da un'imposta ad valorem elevata (elevato moltiplicatore). Ma detta

protezione è inefficace se l'imposta minima non è fissata ad un livello relativamente elevato. Se alla fine si ottenesse un'armonizzazione con un moltiplicatore basso, la protezione potrebbe diventare superflua. Nel frattempo, tuttavia, il Comitato non vede alcun motivo per modificare l'attuale sistema e, quindi, non è d'accordo con la proposta della Commissione di ridurre il tetto per l'accisa minima dal 90 all' 80 % dell'onere che grava sulla categoria di prezzo più richiesta.

23. La prima direttiva relativa all'imposta che grava sui tabacchi prevedeva che nella tappa finale dell'armonizzazione delle strutture, sarebbero state armonizzate anche le modalità di riscossione dell'accisa. Ciò riguarda sia il modo di calcolare l'accisa a carico dei produttori e degli importatori, sia il periodo loro concesso per versarla. Su questo punto vi sono differenze sostanziali tra gli Stati membri. La Commissione propone ora che il Consiglio adotti entro il 1983 modalità comuni, che dovrebbero diventare operative entro il primo gennaio 1985.

Nel parere adottato nel 1976, il Comitato faceva osservare che l'esistenza di pratiche estremamente diverse per quanto riguarda i dispositivi di finanziamento mediante credito d'imposta e altre fonti sovvenzionate, attuali o potenziali, di capitale, ha un notevole peso per la scelta di un'equa struttura di imposizione. Il Comitato raccomandava inoltre alla Commissione di esaminare le conseguenze di tali pratiche sulle condizioni di concorrenza nella Comunità, considerata come mercato unificato.

La prima direttiva prevede già che in ciascuno Stato membro siano applicate le stesse modalità ai produttori nazionali ed agli importatori per quanto riguarda sia il sistema di riscossione dell'accisa che quello di pagamento; in base alla direttiva gli Stati membri devono applicare dette norme in maniera non discriminatoria. Sussistono tuttavia divergenze di vedute sulla questione se la diversità dei periodi di credito consentiti nei vari Stati membri equivalga in pratica ad una distorsione di concorrenza nella Comunità globalmente presa; la sezione è d'avviso che prima di formulare proposte in materia, occorra approfondire tale questione.

24. L'elemento ad valorem dell'accisa viene riscosso in percentuale al prezzo al dettaglio, ma la prima direttiva dà agli Stati membri la possibilità di escludere i dazi doganali dalla base di calcolo. Nessuno Stato membro si è avvalso di tale diritto, e la Commissione ne propone la sospensione.

I dazi doganali (tanto per le sigarette in sé, che per le materie utilizzate) rappresentano uno dei molti fattori di costo che devono essere normalmente recuperati attraverso il prezzo, e non vi è alcun motivo di fare un'eccezione escludendoli dalla base imponibile. Il Comitato è quindi d'accordo su questa proposta.

Ricapitolazione

25. Riassumendo,

- a) il Comitato non è d'accordo sulla *proposta principale* della Commissione per la terza tappa di armonizzazione dell'accisa sulle sigarette;
- b) all'attuale approccio, che consiste nel cercare di armonizzare il rapporto fra elemento ad valorem ed elemento specifico, esso ritiene preferibile tendere all'armonizzazione dell'elemento ad valorem e raccomanda quindi una modifica dell'articolo 4.3 della direttiva del Consiglio 72/424/CEE;
- c) tuttavia, come ha già osservato nel 1976, a suo parere, qualsiasi nuova proposta di armonizzazione deve poggiare su uno studio completo degli effetti sociali ed economici della struttura fiscale e di al-

tri fattori che influiscono sulla concorrenza nei mercati comunitari;

- d) perchè vi sia il tempo necessario per portare a termine uno studio del genere, il Comitato giudica di dover ora raccomandare un prolungamento della seconda tappa oltre l'estensione di sei mesi che la Commissione ha già proposto;
- e) la Commissione avanza altre tre *proposte supplementari*. Il Comitato è d'accordo sulla proposta di sospendere il potere discrezionale che hanno gli Stati membri di escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell'elemento ad valorem dell'accisa sulle sigarette. Il Comitato ritiene necessari ulteriori studi prima di prendere decisioni sul momento adatto per adottare norme comuni per la riscossione dell'accisa. Il Comitato è contrario alla proposta di ridurre il limite massimo per l'accisa minima discrezionale.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1981.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Tomas ROSEINGRAVE

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio relativa all'applicazione armonizzata della Convenzione internazionale della sicurezza dei contenitori (CSC) nella Comunità economica europea

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 228 dell'8 settembre 1980, pagina 13.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 31 luglio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 75 e 84, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 185^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 84, paragrafo 2,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio il 31 luglio 1980 in merito alla proposta succitata⁽¹⁾,

vista la decisione presa dal proprio presidente il 21 agosto 1980, conformemente all'articolo 22 del regolamento interno, di affidare alla sezione «trasporti e comunicazioni» l'incarico di elaborare il parere e la relazione in materia.

visto il parere adottato dalla predetta sezione il 12 novembre 1980 (134^a riunione),

vista la relazione presentata dal relatore Law,

visto quanto deliberato dai propri membri il 26 febbraio 1981 (185^a sessione plenaria del 25 e 26 febbraio 1981);

considerando che la Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), elaborata nel quadro dei lavori dell'organizzazione marittima consultiva intergovernativa delle Nazioni Unite (IMCO), è entrata in vigore il 6 settembre 1977 ed è aperta alla ratifica e all'adesione degli Stati, ivi compresi gli Stati membri e considerando che la raccomandazione 79/487/CEE del Consiglio del 15 mag-

gio 1979, relativa alla ratifica della Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC)⁽²⁾, in merito alla quale il Comitato ha emesso un parere positivo il 4 aprile 1979⁽³⁾, raccomanda agli Stati membri di ratificare la citata convenzione o di aderirvi entro il 1° luglio 1980,

considerando che a tutt'oggi hanno aderito alla convenzione solo la Repubblica federale di Germania, la Francia, il Regno Unito, la Danimarca e l'Italia, e che mancano all'appello Stati con un importante commercio marittimo, quali il Belgio e i Paesi Bassi,

HA ADOTTATO,

all'unanimità (1 astensione),

IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato riconosce che la proposta di direttiva è intesa ad assicurare che all'interno della Comunità vengano armonizzate l'elaborazione, l'applicazione e l'interpretazione delle raccomandazioni IMCO.

Non vede però l'utilità di emanare, allo stato attuale delle cose, una direttiva CEE e ciò per i seguenti motivi:

(1) GU n. C 228, dell'8. 9. 1980, pag. 43.

(2) GU n. L 125 del 22. 5. 1979, pag. 18.

(3) GU n. C 171 del 9. 7. 1979, pag. 27.

1. L'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che nei trasporti della navigazione di linea mediante contenitori viene garantito un soddisfacente grado di sicurezza.

2. Il testo della convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) e la raccomandazione adottata dall'Organizzazione marittima consultiva intergovernativa (IMCO) sull'interpretazione ed applicazione armonizzata della CSC (allegato al doc. IMCO A XI/Res 436 del 22. 1. 1980) garantiscono un determinato grado di sicurezza nel trasporto con contenitori e non ostacolano la concorrenza.

3. Il Comitato non è in grado di stabilire in quale misura la proposta della Commissione possa produrre effettivi miglioramenti o facilitazioni. Esso teme piuttosto che i numerosi provvedimenti particolari ivi contenuti causino solo un maggiore onere burocratico, senza aumentare il grado di sicurezza.

Considerando poi che la proposta si discosta in parte dalle interpretazioni dell'IMCO, vi è motivo di temere che venga compromessa un'armonizzazione a livello internazionale.

4. In tale contesto va poi rilevato che la proposta di direttiva tralascia di considerare alcuni problemi rile-

vanti, che sono già stati individuati a livello IMCO, dove ci si sforza con impegno di trovare delle soluzioni. Ciò riguarda in particolare l'approvazione dei «contenitori esistenti» entro la data limite del 6 settembre 1982. Dato che non si tratta solo di ottenere l'approvazione da parte dell'autorità competente, ma di apporre su ogni contenitore una targa CSC, è sin d'ora prevedibile che i proprietari di un consistente parco di contenitori saranno difficilmente in grado di fare fronte a tali richieste, anche se risiedono in un paese che ha aderito relativamente presto alla convenzione.

5. Per questi motivi il Comitato teme che, qualora la direttiva fosse adottata, i proprietari di contenitori degli Stati membri debbano accollarsi costi non indifferenti, che li metterebbero in una posizione di svantaggio rispetto ai concorrenti internazionali.

Il Comitato raccomanda quindi che la proposta di direttiva, venga posta in vigore soltanto quando siano risolti a livello IMCO tutti i problemi relativi ad un'applicazione uniforme e su scala mondiale della convenzione sulla sicurezza dei contenitori (CSC), e la convenzione riscuota un sufficiente consenso internazionale.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1981.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Tomas ROSEINGRAVE

Parere in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri e alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 65/269/CEE concernente l'uniformazione delle norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 350 del 31 dicembre 1980, pagina 18.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 12 gennaio 1981 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulle proposte di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 185^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la richiesta di parere — presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 12 gennaio 1981 — in merito alle suddette proposte,

vista la direttiva 65/269/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, concernente l'uniformazione di talune norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 73/169/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1973⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra gli Stati membri⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 305/81⁽⁴⁾,

vista la decisione del presidente del Comitato economico e sociale di affidare alla sezione «trasporti e comunicazioni» l'incarico di predisporre il parere in materia (decisione del 10 febbraio 1981),

visto il parere formulato dalla suddetta sezione l'11 febbraio 1981 (136^a riunione),

ascoltata la relazione presentata dal sig. Renaud, relatore (articolo 29 del regolamento interno),

visto quanto deliberato dai propri membri nel corso della 185^a sessione plenaria, svoltasi il 25 e 26 febbraio 1981 (seduta del 26 febbraio),

considerato che le proposte in esame mirano a facilitare la circolazione delle merci su strada,

considerato che il regolamento (CEE) n. 3164/76 e la direttiva 65/269/CEE prevedono in effetti che le autorizzazioni comunitarie o bilaterali si riferiscano ai complessi formati da una motrice e da un autocarro e da un semirimorchio o un rimorchio; che, tuttavia, sorgono delle difficoltà quando i rimorchi o i semirimorchi non sono immatricolati nello stesso paese di immatricolazione della motrice o dell'autocarro; che in taluni Stati membri vige, di conseguenza, il regime delle due autorizzazioni corrispondenti alla «nazionalità» di ciascun elemento, regime che vieta spesso la prassi degli agganci di rimorchi o semirimorchi di nazionalità differenti da quella della motrice,

considerato che in futuro le autorizzazioni saranno accordate per le sole motrici prescindendo dall'immatricolazione o dalla proprietà dei veicoli rimorchiati,

HA ADOTTATO,

all'unanimità,

IL SEGUENTE PARERE:

⁽¹⁾ GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1469.

⁽²⁾ GU n. L 181 del 4. 7. 1973, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 34 del 6. 2. 1981, pag. 1.

1. Il Comitato approva le proposte della Commissione in quanto comportano una sicura semplificazione amministrativa e pratica. Infatti, la possibilità di trainare qualunque rimorchio o semirimorchio faciliterebbe la rotazione del materiale e la cooperazione fra le imprese. Le proposte della Commissione costituiscono d'altra parte un incoraggiamento al subappalto praticato da alcuni operatori del settore.

2. Il Comitato osserva tuttavia che l'estensione del sistema proposto a paesi terzi ed in particolare ai trasporti con i paesi ad economia di Stato avrebbe conseguenze negative.

Di conseguenza si dovrebbe specificare che le esemplificazioni auspiccate riguardano i trasporti relativi a complessi di autoveicoli i cui elementi sono immatricolati in Stati membri diversi.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1981.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Tomas ROSEINGRAVE

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Il seguente brano del parere della sezione è stato sostituito da un emendamento adottato nel corso del dibattito:

«2. La sezione si chiede tuttavia se oltre ad incentivare l'incremento delle attività di semplice traino, la riforma proposta possa sollevare difficoltà d'interpretazione per i semirimorchi isolati che si trovano su navi traghetto (RO/RO) o che sono agganciati alla frontiera di uno Stato membro da una motrice immatricolata in tale Stato.

La «relazione introduttiva» prevede questo caso (pagina 4, quarto trattino) e lo mette in rapporto con le conseguenze delle modifiche proposte. Detta eventualità dev'essere studiata a fondo poiché l'interpretazione così data alle proposte sembra in contraddizione con il loro obiettivo.

Si tratta infatti di assegnare alla motrice l'autorizzazione che si riferisce a «tutto un complesso di veicoli». Tale disposizione non può in alcun caso essere applicata, nemmeno «a contrario», ad un elemento portante isolato.

Sussisterebbe infatti il rischio, a seguito della circolazione di semirimorchi isolati su navi RO/RO, o del loro aggancio alla frontiera, di sopprimere ogni controllo su questi veicoli.

L'estensione del suddetto regime al traffico bilaterale comporterà richiesta da parte di paesi terzi in vista della sua applicazione al loro traffico bilaterale con degli Stati membri. Tale estensione è molto pericolosa per i trasporti con i paesi ad economia di stato e il Comitato l'aveva esaminata nel quadro delle osservazioni sui problemi dei trasporti fra la CEE e i paesi dell'Est.

È necessario quindi precisare che le semplificazioni previste attengono alla circolazione all'interno della Comunità di complessi composti di elementi di nazionalità diverse ma appartenenti alla Comunità; e non possono in alcun caso «rendere libera» la circolazione dei veicoli portanti isolati.

Le disposizioni adottate per i trasporti ferrovie/strada fra Stati membri costituiscono in proposito una deroga e non un precedente.

Fatte salve tali riserve, la sezione approva le proposte in esame».

Risultato della votazione

Voti favorevoli: 27; voti contrari: 29; astensioni: 6.

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che modifica:

- la prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti merci su strada per conto terzi)
- la direttiva del Consiglio del 13 maggio 1965 che rende uniformi talune norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulle *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 253 del 1° ottobre 1980, pagina 6 e n. C 350 del 31 dicembre 1980, pagina 19.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 26 settembre 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 185^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio in data 26 settembre 1980⁽¹⁾,

vista la prima Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi)⁽²⁾,

vista la Direttiva del Consiglio del 13 maggio 1965 che rende uniformi talune norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri⁽³⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 305/81 del Consiglio del 20 gennaio 1981⁽⁵⁾,

vista la decisione (3 ottobre 1980) del proprio presidente di incaricare la sezione «trasporti e comunicazioni» di elaborare la relazione ed il parere in materia (articolo 22 del regolamento interno),

visto il parere formulato dalla suddetta sezione, l'11 febbraio 1981 (136^a riunione),

vista la relazione presentata dal relatore Renaud,

visto quanto deliberato dai propri membri il 26 febbraio 1981, (185^a sessione plenaria del 25 e 26 febbraio),

considerato che con la proposta in oggetto la Commissione intende agevolare gli scambi fra gli Stati membri procedendo verso la liberalizzazione dei trasporti internazionali su strada,

HA ADOTTATO,

con 36 voti favorevoli, 20 contrari e 18 astensioni,

IL SEGUENTE PARERE:

1. Il Comitato prende atto delle intenzioni della Commissione, la quale nella sua proposta sostiene che:

(1) GU n. C 253 dell'1. 10. 1980, pag. 6.

(2) GU n. 70 del 6. 8. 1962, pag. 2005.

(3) GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1469.

(4) GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1.

(5) GU n. L 34 del 6. 2. 1981, pag. 1.

- occorre procedere verso la liberalizzazione dei trasporti internazionali su strada;
- il regime applicabile ai trasporti all'interno della CEE non deve essere superato dal regime della CEMT.

Essa propone a tal fine di allargare il campo d'applicazione della direttiva modificandone i due allegati, ed istituisce, per i trasporti cui si riferisce l'allegato II, un nuovo tipo di autorizzazione definita «multilaterale».

2. A parere del Comitato, per quanto validi possano essere, questi obiettivi vanno valutati, da un lato, nell'ambito della regolamentazione comunitaria sulla quale si basa la Commissione, dall'altro, alla luce delle misure adottate dalla CEMT e sulle quali la

Commissione intende allineare i propri regolamenti.

3. Il Comitato ritiene che la citata prima direttiva del 23 luglio 1962 costituisca uno strumento giuridico che consente una liberalizzazione progressiva dell'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada fra gli Stati membri.

4. Esso constata che la proposta in esame si inserisce in questa prospettiva logica ed è indispensabile per lo sviluppo degli scambi commerciali tra Stati membri, conformemente agli obiettivi fondamentali del trattato CEE.

5. Di conseguenza esso approva l'iniziativa della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1981.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Tomas ROSEINGRAVE

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

I seguenti brani del parere della sezione sono stati sostituiti da emendamenti adottati durante il dibattito:

1. Pagine 2—5

«Opportunità di liberalizzare determinate categorie di trasporti

1.3. La prima direttiva del 23 luglio 1962 contiene misure di liberalizzazione e di semplificazione per un numero limitato di trasporti la cui caratteristica comune è la loro modesta incidenza sul mercato dei trasporti per conto terzi fra Stati membri.

1.4. Nell'attuale proposta la Commissione inserisce nell'allegato II (che riguarda i trasporti esonerati da contingentamento, ma che possono essere sottoposti ad autorizzazione) due nuove categorie di trasporti: *i trasporti di derrate deperibili ed i trasporti di merci mediante autoveicoli il cui carico utile non superi le 6 t.* Queste due categorie vengono analizzate nel quadro osservazioni particolari.

Una liberalizzazione pura e semplice non risponderebbe agli obiettivi della Commissione in materia di organizzazione del mercato, che comporta una certa regolazione della capacità.

La sezione osserva che la capacità dei trasporti di merci fra Stati membri, fissata da accordi bilaterali, è oggetto della decisione del Consiglio del 20 dicembre 1979 relativa all'adattamento della capacità per i trasporti di merci su strada per conto terzi tra Stati membri. In tale deci-

sione viene prescritto agli Stati membri di tener conto, nel fissare i contingenti, di criteri economici ben determinati⁽¹⁾.

Dal momento che una politica in materia di capacità deve essere basata su una certa coerenza, non sembra che il ricorso alla procedura prevista dalla prima direttiva del 1962 sia il più atto a «liberalizzare» categorie di trasporti che non possiedono il carattere particolare e limitato delle categorie cui si riferisce la Direttiva del 23 luglio 1962.

1.5. Il nuovo modello d'autorizzazione proposto nell'allegato III prevede che *i trasporti cui si riferisce l'allegato II abbiano un carattere multilaterale*. La sezione non può approvare una simile qualifica che non risponde alle esigenze del mercato per quanto riguarda i trasporti liberalizzati dalla prima direttiva. La Sezione sottolinea gli inconvenienti derivanti da un elemento multilaterale incontrollato all'interno di un mercato caratterizzato soprattutto da relazioni bilaterali. A parere della Sezione i trasporti multilaterali rientrano attualmente nel contingente comunitario e il relativo aumento proposto dalla Commissione, con l'avallo del Comitato economico e sociale, deve consentire di far fronte alle necessità di trasporti multilaterali.

1.6. La proposta prevede poi *di trasferire nell'allegato I* (trasporti esonerati da qualsiasi autorizzazione) *cinque categorie di trasporti attualmente indicate nell'allegato II*. Una sesta categoria, quella dei traslochi internazionali, è oggetto di una proposta specifica.

La sezione ritiene che tale modifica rappresenti una semplificazione amministrativa che va quindi approvata per quattro categorie menzionate ai punti 14, 18, 19 e 20 dell'articolo 1, paragrafo 1.

Essa approva altresì l'introduzione nell'allegato di due nuove categorie, quelle di cui ai punti 16 e 17.

D'altra parte la sezione non ritiene opportuno esentare da qualsiasi autorizzazione *i trasporti di animali vivi* (vedi punto 15), per i quali un controllo amministrativo risulta invece opportuno in modo da garantire che i trasporti vengano effettuati in condizioni soddisfacenti dal punto di vista dell'igiene, della sicurezza e della circolazione. Il rilascio di un'autorizzazione, prevista dalla prima direttiva, costituisce un mezzo di controllo sui trasporti che non può essere trascurato nelle circostanze attuali.

La politica comune e le risoluzioni della CEMT.

1.7. Il ravvicinamento, auspicato dalla Commissione, tra i provvedimenti comunitari in materia di trasporti e le risoluzioni della CEMT. non deve comportare un allineamento senza che sia stata valutata la fondatezza di ogni singolo provvedimento.

Infatti le risoluzioni della CEMT. citate dalla Commissione sono oggetto di riserve da parte di alcuni Stati membri della CEE, di Stati candidati all'adesione alla CEE o di paesi terzi. La sezione non condivide il punto di vista della Commissione circa la necessità di fissare, a livello comunitario, disposizioni vincolanti per tutti gli Stati membri, dal momento che alcuni di essi non si sono adeguati alle risoluzioni della CEMT, che si vorrebbero ora estendere alla CEE.

Esito della votazione (vedi allegato 2: voto nominale).

Voti favorevoli: 17; voti contrari: 29; astensioni: 25.

2. Pagine 5 e seguenti

«2. Osservazioni particolari

2.1. Articolo 1, paragrafo 1, punto 15

La sezione non ritiene auspicabile sopprimere completamente le autorizzazioni per i trasporti di animali vivi, dato che per tale categoria è particolarmente necessario garantire il rispetto di soddisfacenti condizioni igieniche, di sicurezza e di circolazione.

2.2. Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Per i motivi espressi al punto 2.1 il punto 7 dell'allegato II non va soppresso.

⁽¹⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 21.

2.3. *Articolo 1, paragrafo 2, lettera b, punto 2 — Trasporti di derrate deperibili*

La sezione ritiene che essi rappresentino una parte essenziale dei trasporti di merci su strada tra Stati membri (essi ammontano a circa il 10 % per la Francia, il 50 % per la Danimarca, il 100 % per l'Irlanda).

La sezione non può approvare una liberalizzazione automatica di tali trasporti indipendentemente da una politica delle capacità che tenga conto di un'adeguata regolazione del mercato e dell'armonizzazione delle condizioni di concorrenza, in particolare in campo tecnico, sociale e fiscale.

La sezione sottolinea d'altra parte che la regolamentazione dei trasporti di derrate deperibili non può essere prospettata disgiuntamente dai problemi posti dal ricarico dei veicoli con merci varie accettate dai trasportatori come carico di ritorno.

2.4. *Articolo 1, paragrafo 2, lettera b, punto 3 — Trasporti di merci mediante autoveicoli il cui carico utile non superi le 6 tonnellate*

La sezione rileva che i trasporti effettuati mediante veicoli il cui carico utile autorizzato non superi le 6 tonnellate, riguardano in realtà degli autoveicoli con un peso totale di 10 o 11 tonnellate.

La liberalizzazione dei trasporti effettuati mediante questo tipo di autoveicoli spinge ad utilizzare dei veicoli che offrono scarse prestazioni in materia di consumo energetico. La sezione ritiene perciò tale provvedimento particolarmente inopportuno, data l'attuale situazione energetica.

2.5. *Articolo 2*

A parere della sezione l'autorizzazione instaurata dall'allegato III non può rivestire un carattere multilaterale.

In effetti, i trasporti, cui si riferisce la prima direttiva del 23 luglio 1962, riguardano soprattutto i trasporti frontalieri o tra Stati limitrofi e rientrano dunque nella categoria dei trasporti bilaterali. D'altronde la liberalizzazione dei trasporti per conto proprio ai sensi del punto II dell'allegato I non risulterebbe più controllabile se tali trasporti venissero autorizzati su base multilaterale. Di conseguenza la sezione non approva la prevista liberalizzazione multilaterale, i cui effetti perturbatori vengono riassunti nelle considerazioni generali. La sezione ritiene necessario sopprimere qualsiasi riferimento al carattere multilaterale.

2.6. *Allegato III*

In aggiunta a quanto osservato più sopra la sezione reputa superfluo predisporre un nuovo modello d'autorizzazione volto a coprire i trasporti cui si riferisce l'allegato II della prima direttiva.

Se tale autorizzazione venisse comunque istituita la sezione chiede che essa abbia una durata uniforme e che venga precisata la voce «eventuali limitazioni».

Esito della votazione:

Voti favorevoli: 4; voti contrari: 36; astensioni: 32.

*ALLEGATO***al parere del Comitato economico e sociale***Esito della votazione nominale relativa alle pagina 2—5*

I seguenti membri, presenti o rappresentati, hanno votato a favore del testo originario del parere (punti 1.3 a 1.7):

Sig. Blasig	Sig. Jaschick
Buckton	Jonker
Broicher	Law
Burnel	Loccufier
Chabrol	Ognibene
Drain	Renaud
Hennig	Seydaack
Hilkens	Sig. a Strobel
	Sig. Zunkler

I seguenti membri, presenti o rappresentati, hanno votato contro (punti 1.3 a 1.7):

Sig. Bernaert	Sig. Loughrey
Berns	Masprone
de Caffarelli	Militello
van Campen	Mills
Clavel	Pronks
Couture	Romoli
De Bievre	Savini
De Tavernier	Scalia
Drago	Storm-Hansen
Emo Capodilista	Vanni
Gallacher	Wagner
Harty	Sig. a Weber
Hemmer	Sig. Zinkin
Jakobsen	Zoli
Leddy	

I seguenti membri, presenti o rappresentati, si sono astenuti

Sig. Bornard	Sig. Laval
Carrol	Milne
Cremer	Muhr
De Grave	Sig. a Nielsen
Doble	Sig. Nierhaus
Sig. a Engelen-Kefer	Pfeiffer
Sig. Etty	van Rens
Friedrichs	Rollinger
Glesener	Rouzier
Gormley	Schneider
van Greunsven	Theisen
Houthuys	Wagenmans
	Walsh

**Parere in merito al ruolo della Comunità nello sviluppo delle infrastrutture di trasporto
(memorandum della Commissione)**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione non è stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

La Commissione ha deciso in data 16 gennaio 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 75 e 198, paragrafo 1, comma 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sul memorandum di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 185^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 198, paragrafo 1, secondo comma,

vista la richiesta di parere — presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 16 gennaio 1980 — in merito alla suddetta proposta,

vista la relazione sui punti di strozzatura e sulle modalità d'intervento possibili, trasmessagli per informazione, nel corso dei lavori,

vista la decisione del presidente del Comitato che affida alla sezione «trasporti e comunicazioni» l'incarico di predisporre il parere e la relazione in materia (decisione del 20 febbraio 1980 (articolo 22 del regolamento interno),

visto il parere formulato dalla suddetta sezione il 12 novembre 1980 (134^a riunione),

vista la relazione presentata dal sig. Kenna, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri nel corso della 185^a sessione plenaria svoltasi il 25 e 26 febbraio 1981,

considerato che lo sviluppo delle infrastrutture di interesse comunitario è un obiettivo di cui, per motivi di ordine economico, sociale, regionale ed energetico, si dovrebbe far carico, anche finanziariamente, la Comunità,

HA ADOTTATO,

all'unanimità,

IL SEGUENTE PARERE:

I. OSSERVAZIONE DI ORDINE GENERALE

Il Comitato ha esaminato il memorandum della Commissione sullo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, la relazione sui punti di strozzatura e sulle modalità d'intervento possibili ed ha studiato in pari tempo le due proposte della Commissione sulle procedure di finanziamento per i progetti di infrastruttura di interesse comunitario.

Tenendo conto di queste due proposte, del lavoro già effettuato dalla Commissione, e alla luce delle attuali difficoltà finanziarie a livello dei Nove, il Comitato è d'avviso che la Comunità debba occuparsi delle infrastrutture di trasporto.

Esso pertanto accoglie positivamente l'iniziativa della Commissione volta a promuovere un dibattito sull'impegno comunitario nelle infrastrutture di trasporto.

La relazione, su cui si basa il presente parere, approfondisce le questioni principali. Il parere del Comitato si limita pertanto ai seguenti argomenti:

1. Il concetto di un'impostazione comunitaria delle infrastrutture di trasporto.

2. I tempi dell'azione comunitaria.
3. Le disponibilità finanziarie e i metodi di finanziamento.
4. La definizione di «interesse comunitario».
5. I legami con le altre politiche.
6. La ricerca e le informazioni.

II. OSSERVAZIONI DI ORDINE PARTICOLARE

1. Concetto di impostazione comunitaria

1.1. Considerata l'importanza dei trasporti, l'idea di una impostazione coordinata, a livello comunitario, dello sviluppo delle infrastrutture di trasporto, deve essere accolta favorevolmente. Il Comitato condivide le tesi della Commissione favorevoli ad un'azione comunitaria in questo campo.

1.2. Il criteri di impegno comunitario dovrebbero garantire che i progetti selezionati costituiscano un'aggiunta netta alle infrastrutture esistenti e che la spesa della Comunità non sia compensata o indebolita da una riduzione della spesa nazionale. Il Comitato sottolinea altresì l'importanza per lo sviluppo regionale di una politica comunitaria delle infrastrutture.

2. I tempi dell'azione comunitaria

Il Comitato, pur essendo consapevole che gli attuali problemi di ordine economico e finanziario della Comunità, come pure le difficoltà per quanto riguarda l'approvvigionamento e il costo dell'energia, devono essere presi in considerazione nel predisporre una politica comune in tal campo, ritiene che la politica delle infrastrutture sia così importante da richiedere un'attenzione particolare anche nelle attuali circostanze. Pur vedendo molto favorevolmente l'idea di uno specifico strumento comunitario di finanziamento, il Comitato ritiene, tuttavia, che gli strumenti già esistenti potrebbero essere utilizzati in misura più ampia per favorire il miglioramento delle infrastrutture di trasporto comunitarie e creare in tal modo un'utilissima esperienza di impegno comunitario con una serie apposita di progetti.

3. Disponibilità finanziarie

Il Comitato è convinto che l'impatto pieno o potenziale dell'impegno comunitario nel settore delle infrastrutture possa realizzarsi integralmente solo se si rendono disponibili adeguati fondi da parte della Comunità. Al riguardo, sottolinea l'importanza di una decisione favorevole in sede di Consiglio dei ministri circa le proposte attuali, volte a creare uno stru-

mento finanziario per gli aiuti della Comunità e invita gli Stati membri ad appoggiare tali proposte.

Il Comitato è consapevole tuttavia che alle infrastrutture esistenti si possono apportare dei miglioramenti a basso costo, e ciò eliminando delle strozzature amministrative specie ai passaggi di frontiera (es. formalità doganali). Tali strozzature dovrebbero essere eliminate senza aspettare una decisione comunitaria in materia di infrastrutture di trasporto.

Per quanto riguarda le modalità di finanziamento, il Comitato è convinto che sia essenziale seguire taluni criteri articolati nel modo seguente. Il regime di sostegno finanziario dovrebbe:

- 3.1. essere flessibile e sufficiente per comprendere la gamma più ampia possibile di progetti.
- 3.2. essere in grado di fornire i finanziamenti in tempi minimi.
- 3.3. facilitare la partecipazione degli Stati membri e prevedere la consultazione delle autorità locali e regionali nella selezione dei progetti.
- 3.4. eliminare o ridurre l'intervento nazionale o comunitario in campo amministrativo nell'esecuzione dei progetti di infrastrutture.
- 3.5. facilitare l'eliminazione dei punti di strozzatura derivanti da procedure amministrative.

L'obiettivo dovrebbe essere quello di trarre il massimo beneficio dall'impegno comunitario.

4. Definizione di «interesse comunitario»

La definizione del concetto di interesse comunitario rappresenta un fattore decisivo nel determinare la politica delle infrastrutture di trasporto. Il Comitato prende atto del contributo apportato dalla relazione sui «punti di strozzatura» in tale importante materia.

Esso considera che nella valutazione dell'interesse comunitario e dei progetti si dovrebbe tener conto fra l'altro dei seguenti criteri:

- 4.1. L'azione comunitaria dovrebbe integrare i programmi nazionali di infrastrutture.
- 4.2. L'impegno comunitario dovrebbe dare impulso allo sviluppo economico e sociale.
- 4.3. L'impegno comunitario dovrebbe assicurare un trattamento preferenziale ai collegamenti da e per le regioni meno sviluppate.
- 4.4. I progetti dovrebbero incoraggiare i governi nazionali a programmare le infrastrutture in modo da tener conto degli scambi comunitari e dell'espansione economica.
- 4.5. I progetti dovrebbero tener conto delle altre politiche.

- 4.6. I criteri dovrebbero essere sufficientemente flessibili per poter includere progetti differenti nei programmi di infrastrutture dei singoli Stati membri.
- 4.7. L'interesse comunitario dovrebbe includere i porti, gli aeroporti e i collegamenti marittimi in quanto parte delle infrastrutture di trasporto.
- 4.8. Si dovrebbero includere progetti intesi a migliorare elementi fisici o strutturali di infrastrutture piuttosto che ad incrementare le capacità. Ciò comprenderebbe lo sviluppo o la manutenzione di infrastrutture che scaturiscono dall'applicazione della politica comunitaria dei trasporti purché l'infrastruttura interessata faccia parte della rete comunitaria e risponda a tutti gli altri criteri.

5. Legami con le altre politiche

I trasporti costituiscono una parte integrante dello sviluppo economico e sociale. La politica delle infrastrutture deve tener conto di questi più ampi obiettivi. Il Comitato ritiene pertanto che lo sviluppo della politica delle infrastrutture comunitarie debba dare debita importanza alle seguenti politiche.

5.1. *Politica regionale*

Il Comitato ritiene che lo sviluppo delle infrastrutture rappresenti una fonte importante di occupazione, in quanto diminuisce i disagi della distanza, e dovrebbe facilitare lo sviluppo regionale e contribuire a ridurre lo squilibrio economico fra le regioni più ricche e quelle più povere della Comunità.

5.2. *Politica ambientale*

Occorre contrapporre l'esigenza di migliorare l'ambiente in cui viviamo alle necessità dello sviluppo economico e sociale.

5.3. *Politica energetica*

Il settore dei trasporti utilizza circa il 14 % dell'energia interna totale e il 24 % dei prodotti petroliferi della Comunità. In un mondo sensibile alla questione energetica, le infrastrutture di trasporto e le politiche connesse devono tener conto dell'utilizzazione, del costo e della futura disponibilità di energia. La selezione dei progetti e la definizione dei criteri per determinare l'«interesse comunitario» dovrebbero tener conto di considerazioni di ordine energetico.

5.4. *Politica sociale*

Il Comitato reputa che una politica comunitaria delle infrastrutture di trasporto contribuirà a creare occupazione e a migliorare la mobilità delle persone. È consapevole che l'azione comunitaria favorirà lo sviluppo economico e sociale, in misura superiore a quanto potrebbe avvenire con un'azione isolata dei governi nazionali.

6. Ulteriore ricerca e informazione

Il Comitato giudica positiva la relazione sui «punti di strozzatura e sulle modalità d'intervento», pubblicata dalla Commissione nel luglio di quest'anno. Esso constata inoltre che la Commissione si sta occupando di uno studio sui criteri per valutare l'«interesse comunitario». Considera molto valido questo tipo di ricerca, in quanto contributo allo sviluppo della politica delle infrastrutture di trasporto. Il Comitato sottolinea l'utilità di esaminare i progetti presentati dagli Stati membri per conoscerne la natura e valutarli.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1981.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Tomas ROSEINGRAVE

Parere in merito ad un progetto di risoluzione del Consiglio, concernente le priorità e lo scadenziario delle decisioni che il Consiglio dovrà prendere in materia di trasporti, entro la fine del 1983

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 294 del 13 novembre 1980, pagina 6.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 31 ottobre 1980 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sul progetto di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 185^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 25 e 26 febbraio 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso.

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere — presentata dal Consiglio il 31 ottobre 1980 — in merito al progetto di risoluzione summenzionato⁽¹⁾,

vista la decisione con la quale il proprio ufficio di presidenza affida alla sezione «trasporti e comunicazioni» il compito di predisporre un parere sull'argomento (decisione del 25 novembre 1980, conformemente all'articolo 22 del regolamento interno),

visto il parere adottato dalla predetta sezione l'11 febbraio 1981 (136^a riunione),

ascoltata la relazione del sig. Loccufier, relatore (articolo 29 del regolamento interno),

visto quanto deliberato dai propri membri il 26 febbraio 1981 (185^a sessione plenaria del 25 e 26 febbraio 1981),

considerato che, con una quota pari a circa il 6 % del prodotto nazionale lordo della Comunità europea e con 6 milioni di lavoratori, il settore dei trasporti assorbe all'incirca il 40 % degli investimenti pubblici dei nove Stati membri e l'11 % degli investimenti privati,

considerato che, con uno stanziamento relativo ai settori dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile che raggiunge complessivamente ordini di grandezza pari al gettito fiscale globale di un paese come il Belgio (27,5 miliardi di UCE nel 1976), è nell'interesse dei Dieci impiegare le somme destinate al settore dei trasporti nel migliore dei modi,

considerato che la Comunità si fonda sul principio di un mercato comune che prevede la libera circolazione delle merci e dei servizi; che gli scambi tra i Nove si sono quadruplicati dal 1958 e che il settore dei trasporti ha svolto al riguardo un ruolo diretto,

considerato che i trattati europei hanno affidato alla Comunità il compito di eliminare tutte le distorsioni di concorrenza e le discriminazioni nel settore dei trasporti, siano esse determinate da politiche tariffarie diverse, da sussidi statali, dalla legislazione fiscale o da disposizioni nazionali relative all'esercizio di una professione,

considerato che dal 1958 la Comunità ha adottato più di un centinaio di decisioni riguardanti il settore dei trasporti; che ciò nonostante la Comunità è purtroppo ancor oggi molto lontana dal poter presentare un grado di integrazione del mercato interno conforme agli obiettivi fissati dal trattato per questo settore; che non sono mancati in passato programmi d'azione proposti dalla Commissione, solenni appelli del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale nonché tentativi parziali del Consiglio stesso; che tuttavia l'attuale situazione del settore dei tra-

⁽¹⁾ GU n. C 294 del 13. 12. 1980, pag. 6.

sporti dopo più di 20 anni di mercato comune può essere giudicata piuttosto insoddisfacente;

considerato che la pressione dall'esterno e le difficoltà economiche interne pongono la missione della Comunità nel settore dei trasporti dinanzi ad un contesto nuovo che può modificare l'attuale struttura del settore mediante una politica delle spese e della distribuzione che va nuovamente formulata in base alle esigenze attuali in materia di politica energetica,

HA ADOTTATO,

all'unanimità,

IL SEGUENTE PARERE:

1. Con il presente parere, il Comitato non intende mettere in discussione il concetto di politica dei trasporti a cui la Commissione si è finora ispirata.

Esso è sostanzialmente favorevole all'elenco delle priorità proposto dalla Commissione e che dovrebbe rilanciare il dibattito in questo settore.

2. Profondi e durevoli mutamenti della situazione economica della Comunità, caratterizzati fra l'altro da disavanzi della bilancia delle partite correnti degli

Stati membri, in special modo per quanto concerne la fattura petrolifera, tassi d'incremento stagnanti, crescente disoccupazione e crescente indebitamento del settore pubblico, devono però necessariamente avere, a giudizio del Comitato, delle conseguenze sul futuro programma comunitario nel settore dei trasporti. In altri termini: gli obiettivi prioritari della politica economica della Comunità devono trovare riscontro anche nella politica dei trasporti.

3. In vista del primo dibattito generale sulle proposte della Commissione che avrà luogo in seno al Consiglio alla fine di marzo, il Comitato si limita, per ragioni di tempo, a pronunciarsi in modo provvisorio e si impegna ad esprimere quanto prima un punto di vista circostanziato sotto forma di parere definitivo.

4. Secondo il Comitato, il programma presentato dalla Commissione per i prossimi tre anni deve essere considerato sia come la cornice delle proposte finora formulate, le quali hanno incontrato difficoltà a livello del Consiglio, sia come un programma che tiene conto delle urgenti esigenze del presente.

Il Comitato si dichiara disposto a formulare al riguardo proposte concrete nel contesto del parere definitivo.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1981.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Tomas ROSEINGRAVE
